

PROFILI STORICI DEL LAVORO CARCERARIO

VINCENZO LAMONACA*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il lavoro dei carcerati nel diritto romano. 3. Segue: nel diritto intermedio. 4. Il lavoro carcerario nell'epoca moderna: il contributo delle prime economie precapitalistiche. 4.1. Segue: l'esperienza dei Paesi Bassi. 4.2. Segue: l'esperienza anglosassone. 4.3. Segue: l'esperienza statunitense. 5. Il lavoro dei carcerati nell'Italia preunitaria. 6. La disciplina del lavoro dei detenuti nel Regno d'Italia. 7. Il lavoro dei detenuti nel XX secolo: dalla regolamentazione fascista al nuovo Ordinamento Penitenziario. 8. Il lavoro carcerario nel nuovo Ordinamento Penitenziario. 9. Osservazioni conclusive: la riconquista della "provincia del lavoro carcerario" da parte dei giuslavoristi?

1. Premessa

La centralità del lavoro nel nostro ordinamento giuridico è nota¹ ed altrettanto nota è l'importanza ad esso assegnata dall'ordinamento penitenziario, che ha cercato di "depurarlo" dalle scorie penalistiche, passando dal lavoro-obbligo al lavoro-diritto di cittadinanza, in modo più conforme al dato costituzionale.

Di conseguenza, dal punto di vista metodologico, non ci si può che collocare nel solco già battuto da quella dottrina² che ha fornito un contributo significativo al completamento di quell'«album pieno a metà di fotografie ingiallite e sepolto da tempo nel cassetto»³, rappresentato

* Dottore di ricerca in diritto del lavoro nell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari e Commissario Penitenziario. La presente pubblicazione ha natura assolutamente personale e non impegnativa per la P.A. di appartenenza.

1 V. C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Dir. lav.*, 1954, I, pp. 148 ss.; G.F. Mancini, *Il diritto al lavoro rivisitato*, in *Pol. dir.*, 1973, pp. 691 ss.; C. Mortati, *Sub art. 1*, A. Barbera, *Sub art. 2*, U. Romagnoli, *Sub art. 3*, 2° comma, tutti in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali (Art. 1-12)*, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1975.

2 D. Garofalo, *Formazione e lavoro tra diritto e contratto. L'occupabilità*, Bari, Cacucci, 2004.

3 G.F. Mancini, *op. cit.*, p. 687.

dalla letteratura giuridica sul diritto al lavoro, attese la controversa titolarità da parte della persona detenuta, anche per la presenza dell'obbligo di lavoro, «odioso travestimento del lavoro forzato di così raccapricciante memoria»⁴.

Dunque, obiettivo del presente contributo è offrire un sostegno storico-ricostruttivo alla tesi già altrove avanzata dell'esistenza di un diritto al lavoro in ambito penitenziario, alternativo all'obbligo di lavoro per i condannati⁵, poiché, come evidenziato dalla dottrina più adusa alla ricerca storica in ambito lavoristico, «gli obiettivi in vista dei quali il giurista si fa storico della propria materia, sono funzionali a supportare convinzioni giuridiche o anche specifiche opzioni di politica del diritto»⁶.

1. Il lavoro dei carcerati nel diritto romano

Il legame tra lavoro e carcere è profondo e decisamente risalente⁷, potendosene rinvenire tracce sia nell'antica Grecia⁸, sia sotto il dominio romano⁹, dove frequenti erano le condanne al lavoro forzato¹⁰.

4 P. Giordano, *In margine ad un convegno sulla riforma delle pene (con riferimento al lavoro carcerario)*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, I, pp. 327 ss., p. 332; adesivamente G. Tranchina, *Vecchio e nuovo a proposito del lavoro penitenziario*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Bologna, Zanichelli, 1981, pp. 143 ss., p. 149.

5 Sul punto sia consentito il rinvio a V. Lamonaca, *Il lavoro dei detenuti: obbligo vs. diritto*, in *Rass. penit. crim.*, 2009, n. 2, pp. 49 ss. ed alla dottrina ivi citata.

6 Così L. Castelvetti, *La funzione delle note nei saggi di storiografia giuridica*, in Aa.Vv., *Tecnica e politica delle citazioni*, Atti del IV° dei «seminari di Bertinoro: dialoghi di diritto del lavoro tra cielo e mare», 17 ottobre 2008, in *Quad. Arg. dir. lav.*, n. 9, 2009, pp. 51 ss., spec. p. 54.

7 V. F. Carfora, (voce) *Lavori forzati*, in *Dig. It.*, XIV, Torino, Utet, 1902-1905, pp. 55 ss.; G. D'Aniello, *Il lavoro carcerario nella tutela corporativa*, in *Riv. dir. penit.*, 1935, pp. 854 ss.; G. Tranchina, *op. cit.*

8 A. Parente, *La chiesa in carcere*, Roma, Ministero della Giustizia, 2007, pp. 21 ss.

9 Sul lavoro in generale nell'antica Roma cfr. F.M. De Robertis, *Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, Bari, Adriatica Editrice, 1963; v. anche D. Napoletano, *Il lavoro subordinato*, Milano, Giuffrè, 1955, pp. 4 ss.

10 Sul collegamento tra condizione servile e lavoro dagli antichi egizi in poi v. G. Lefranc, *Storia del lavoro e dei lavoratori*, Milano, Jaca Book, 1978, pp. 62 ss.; più recentemente, R. Scognamiglio, *Il lavoro carcerario*, in *Arg. dir. lav.*, 2007, pp. 15 ss., spec. p. 16. Sull'incompatibilità tra libertà e lavoro, a servizio di un altro individuo nell'antichità, v. F.M. De Robertis (*I rapporti di lavoro nel diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1946, pp. 3 – 8; *Idem, Lavoro e lavoratori nel mondo romano*, cit., pp. 21 ss.), che evidenzia come il disprezzo del lavoro in epoca romana fosse tipico del periodo classico e del c.d. ambiente aulico (esaltazione del c.d. *otium cum dignitate*), mentre nel c.d. ambiente volgare ed in età post-classica si assiste al recupero del valore etico-sociale del lavoro.

È evidente come questo fosse profondamente diverso dall'attività lavorativa risocializzante, elemento fondamentale del trattamento rieducativo, offerto ai detenuti ai sensi dell'O.P., potendo invece essere inquadrato a pieno titolo tra le sanzioni del diritto "penale" romano. Infatti, all'interno dell'ampia e variopinta gamma di pene criminali, presenti specialmente in epoca imperiale¹¹, numerose erano quelle intimamente correlate al lavoro (forzato) e tra loro interconnesse per il caso di "evasione" del condannato¹².

Queste, pur non privando il reo della propria vita, la ponevano seriamente a rischio, si pensi alla *damnatio in metallum* (condanna ai lavori forzati nelle miniere)¹³, alla *damnatio in opus metalli* (condanna ai servizi delle miniere), all'internamento nelle scuole di gladiatori (*ludus gladiatorius*), ovvero ad altre sanzioni, pur meno gravi, ma comunque accessorie a queste, come la *damnatio in ministerium metallicorum*, della cui fatica non si hanno dubbi¹⁴. Meno affittiva, ma comunque "penosa" era la *damnatio in opus publicum* (condanna all'esecuzione coattiva di opere pubbliche o presso le miniere pubbliche)¹⁵, che poteva essere temporanea o perpetua, implicando in quest'ultimo caso la perdita della cittadinanza romana¹⁶.

11 Cfr. U. Brasiello, *Pena (diritto romano)*, in *N.D.I.*, 1965, XII, pp. 808 ss., p. 813; L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari, Laterza, 1990, 2a ed., p. 445, nota 124.

12 A. Lovato (*Il carcere nel diritto penale romano: dai Severi a Giustiniano*, Bari, Cacucci, 1994, pp. 140 e 144) afferma che, ad esempio, «i *refugae ex opere metalli*, cioè coloro che evadavano dalla pena dell'*opus metalli*, erano condannati al *metallum*, puniti perciò in maniera più grave»; la sottrazione dalla pena del *metallum* avrebbe provocato la messa a morte del condannato.

13 L. Ferrajoli (*op. cit.*, p. 445, nota 124) evidenzia come la pena della *damnatio in metallum* fosse applicata ai c.d. *humiliores* (cioè ai ceti intermedi), mentre per gli *honestiores* era irrogata la *deportatio in insulam* (D. 48.19.38.5). La *damnatio*, oltre che capitale e perpetua, «era di solito preceduta dalla flagellazione, dal marchio e talora dalla mutilazione di un occhio o del tendine di un piede», rappresentando la pena più prossima a quella di morte (cfr. R. Rustia, *Il lavoro del detenuto*, in *Giur. merito*, 1973, IV, pp. 73 ss., spec. nota 3).

14 Per «*metalla*» si devono intendere le miniere dell'Imperatore; di conseguenza, la *damnatio ad metalla* implicava l'acquisizione dello *status* di *servus Caesaris*. Una volta realizzata, però, la distinzione tra il fisco e il patrimonio privato del principe, costoro erano considerati (probabilmente sotto Antonino Pio) *servi non Caesaris, sed poenae* (U. Brasiello, *op. cit.*, p. 813).

15 Una originale interpretazione del passo Ulpiano (Ulpiano - D. 48.19.8.9-10- de off. proc.) più noto in materia di esecuzione penale è formulata da A. Lovato (*op. cit.*, p. 141), secondo il quale in assenza di lavoro coatto il condannato avrebbe trascorso il tempo (di lavoro) in luogo chiuso e custodito, e cioè, il carcere.

16 La pena dell'*opus publicum*, oltre ad essere impiegata in epoca romana, trovava utilizzazione anche durante il Medioevo, quando gli Stati minori ed i Municipi disponevano dei prigionieri in modo

L'irrogazione di queste pene, introdotte sotto il dominio di Tiberio¹⁷, produceva una vera e propria *capitis deminutio* del reo¹⁸, per la sua condizione di «servo della pena» (*servus poenae*)¹⁹, privandolo dei suoi beni, di ogni capacità giuridica (compresa quella testamentaria) e provocando lo scioglimento *ipso iure* del vincolo coniugale²⁰.

Ulteriore sanzione pubblica, non meno grave rispetto a quelle già esaminate ed implicantil lavoro coatto, era l'*ergastulum*. Presente già sotto i greci (*ergastérion*), si configurava come generico luogo di lavoro, bottega, laboratorio, officina, fabbrica; con riferimento al periodo di dominazione romana (*ergastulum* – termine che mantiene la radice greca, mutando la sola desinenza), invece, va distinto l'*ergastulum* degli schiavi, da quello riservato agli uomini liberi, sebbene di vile condizione, atteso che per i primi la pena si traduceva nella destinazione del reo ai lavori forzati in catene, punendosi così i servi che ad arbitrio del proprietario fossero ritenuti «infigardi o infedeli o facinorosi, secondo i casi, e incorreggibili»²¹. Quanto ai secondi, la funzione della sanzione è stata evidenziata in alcune costituzioni di età imperiale²² e non attiene al tema trattato, riguardando maggiormente la storia del costume.

L'elemento che accomunava l'ergastolo, in epoca greca e romana, era la perfetta sovrapposizione della sanzione criminale al concetto di «destinazione ad un luogo di lavoro», secondo un'idea che sarà accolta anche molto tempo dopo²³.

analogo a quanto previsto per il lavoro sulle galere (G. Rusche – O. Kirchheimer, *Pena e struttura sociale*, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 125). Riteneva, invece, che la condanna in questione non privasse il condannato della capacità giuridica, U. Brasiello, *op. cit.*, p. 813.

17 V. R. Rustia, *op. cit.*, p. 73, nota 3.

18 V. L. Ferrajoli, *op. cit.*, p. 445, nota 124.

19 La condizione di «*servus poenae*» era una conseguenza della pena e secondo U. Brasiello (*op. cit.*, p. 813) sorgeva nelle ipotesi di *damnatio ad metallum*, perché l'imperatore volle spogliarsi della proprietà dei condannati o forse quando il Fisco, sorto come cassa imperiale, assunse figura autonoma. Questa posizione di incapacità successivamente colpiva tutti coloro ai quali era irrogata la condanna a morte *extra ordinem*, facendoli divenire «*servi sine domino*». Sul punto v. A. Lovato (*op. cit.*, pp. 72 – 73), che evidenzia come la condanna *ad metallum* o all'*opus metalli*, o anche al *ludus venatorius* implicasse lo status di *servus poenae* e di privazione della proprietà dello schiavo al precedente proprietario; per l'effetto, in caso di grazia non sarebbe stato ricostituito il rapporto di proprietà.

20 B. Santalucia, (voce) *Pena criminale (dir. rom.)*, in *E.D.*, 1982, XXXII, pp. 734 ss., p. 738.

21 V. P. Fiorelli, (voce) *Ergastolo (premessa storica)*, in *E.D.*, XV, 1966, pp. 223 ss.

22 Trattasi di una costituzione di Costantino del 319 d.c. (C. Th. 9, 40, 3) e di una di Graziano e Teodosio del 380 d.c. (C. Th. 7, 13, 8).

23 Cfr. S. Merli (*Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale*, Firenze, La Nuova Italia, 1972, pp. 10 ss.), che parla di «ergastoli dell'industria».

2. *Segue: nel diritto intermedio*

Come si può notare, la sanzione detentiva, nella moderna accezione di privazione della sola libertà personale, non faceva parte del patrimonio giuridico del diritto tanto romano, quanto intermedio²⁴, dove la funzione del carcere non era punitiva, ma solo custodiale²⁵ e inquisitoria²⁶, atteso che «*carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debet*»²⁷, salvo a non accedere ad una diversa interpretazione del passo Ulpiano²⁸.

Il Medioevo, diversamente dall'epoca imperiale, prediligeva le condanne esemplari e spettacolari, piuttosto che i lavori forzati²⁹, anche per l'assenza di un'efficiente organizzazione statale a cui potessero tornare di qualche utilità³⁰.

Solo durante il Rinascimento si iniziò a recuperare la sanzione criminale del lavoro coatto, specie nella forma della condanna al remo o alle galere³¹ e secondo taluni anche della deportazione presso le colonie³².

È durante l'epoca moderna che si assiste al passaggio dallo «splendore

24 V. U. Brasiello, *op. cit.*, p. 813; G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 123 ss.; L. Ferrajoli, *op. cit.*, p. 387.

25 Cfr. M. Foucault, *Sorvegliare e punire*, Torino, Einaudi, 1976, p. 129; D. Melossi – M. Pavarini, *Introduzione*, in *Idem* (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI – XIX secolo]*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 19 ss., spec. p. 21; L. Daga, (voce) *Sistemi penitenziari*, in *E.D.*, 1990, XLII, pp. 752 ss., spec. p. 753.

26 G. Diurni, (voce) *Pena criminale (dir. interm.)*, in *E.D.*, 1982, XXXII, pp. 752 ss., p. 759.

27 Ulpiano - D. 48.19.8.9-10- de off. proc.

28 È quanto prospetta A. Lovato (*op. cit.*, pp. 128 ss.), secondo il quale la traduzione del brano di Ulpiano, sarebbe la seguente: «i presidi sono soliti condannare coloro che devono essere rinchiusi in carcere», ricorrendo all'accezione di *continere* nel senso di custodire qualcuno in un dato luogo.

29 Invero, secondo R. Rustia (*op. cit.*, p. 73, nota 5), l'abbinamento lavoro–carcere si rinviene anche durante il Medio Evo, solo che le attività svolte dai detenuti appaiono assolutamente inutili e vesatorie, si pensi al *tread mill* (ruota da muoversi con i piedi), allo *shot drill* (trasporto di palle di cannone da destra a sinistra e viceversa), al *crank* (girare per ore e ore una manovella), oppure alla *stone breaking* (spaccare e pietre).

30 Evidenza come nelle costituzioni federiciane del 1231 per il Regno di Sicilia esistessero altre forme di lavoro coatto P. Fiorelli, *op. cit.*, p. 224.

31 Sul tema v. R. Canosa – I. Colonnello, *Storia del carcere in Italia: dalla fine del cinquecento all'unità*, Roma, Sapere 2000, 1984, pp. 161 ss. Sul nesso tra queste condanne e la necessità di reperire la relativa forza-lavoro v. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 111 ss., spec. pp. 117 – 118; A. Parente, *op. cit.*, pp. 31 e 62, nota 24.

32 Secondo G. Rusche – O. Kirchheimer (*op. cit.*, pp. 118 ss.) questa sanzione si fondava sul bisogno di forza lavoro.

dei supplizi» alla sanzione detentiva³³, unitamente all'esplosione del fenomeno lavorativo, rievocandosi concetti antichi come quello di lavoro pubblico forzato³⁴, o addirittura di ergastolo, per indicare il luogo di pena, lo stabilimento destinato alla reclusione dei rei³⁵.

L'istituzione carceraria in sè, quindi, non era ignota né in epoca romana (si pensi al Carcere Mamertino), né durante il Medioevo (si pensi alle varie segrete presenti in tutti i castelli dell'epoca): ciò che la realtà feudale ignorava era la pena della privazione della libertà e non il carcere come organizzazione segregante³⁶; tuttavia, il carcere comincia a trasformarsi in pena proprio in quest'ultimo periodo storico, sorgendo nell'alto Medioevo ad opera delle corporazioni monastiche, per la sua specifica idoneità alle funzioni penitenziali e correzionali, destinandolo ai chierici autori di infrazioni canoniche particolarmente rilevanti³⁷.

3. Il lavoro carcerario nell'epoca moderna: il contributo delle prime economie precapitalistiche

La nascita, invece, del carcere come istituzione totale deputata al controllo sociale³⁸ e allo stesso tempo punizione in sé³⁹, perpetua o

33 Cfr. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 35 ss.; *contra*, R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, p. 24.

34 Sulla vita dei prigionieri v. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 119 e 282 ss.

35 In questo senso parla più volte di «ergastolo» la *Constitutio criminalis Theresiana* del 1768 (art. 7), mentre l'«ergastolo» di Pizzighettone, istituito nel 1782, è oggetto di due interessanti consulte di Cesare Beccaria, come rammenta P. Fiorelli, *op. cit.*, p. 224.

36 V. D. Melossi – M. Pavarini, *Introduzione*, cit., p. 21. Sulla destinazione del carcere nel Cinquecento per prevalente finalità di *captura* v. R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, p. 24.

37 La detenzione canonica poteva sostanziarsi nella semplice reclusione in monastero, in cella o nella prigione vescovile e caratterizzarsi anche per la privazione della libertà accompagnata da sofferenze di tipo fisico, o dall'isolamento cellulare e dall'obbligo del silenzio, secondo l'adattamento della pena alla struttura conventuale. Giova precisare, comunque, che il regime penitenziario canonico ha ignorato completamente il lavoro carcerario come forma possibile di esecuzione penale, mentre si deve a questa forma di limitazione della libertà l'individuazione del ravvedimento come scopo ideale della pena. Sul tema v. D. Melossi – M. Pavarini, *Introduzione*, cit., p. 24; R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 25 ss. e A. Parente, *op. cit.*, pp. 42 ss., spec. pp. 54 ss.

38 Cfr. E. Goffman, *Asylums*, Torino, Einaudi, 1968, introduzione, § 2, che ascrive il carcere a quel tipo di istituzioni totali, aventi la funzione di «proteggere la società da ciò che si rivela come un pericolo intenzionale nei suoi confronti, nel qual caso il benessere delle persone segregate non risulta la finalità immediata dell'istituzione che li segrega»; *adde* G. Di Gennaro, *Il trattamento penitenziario*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., pp. 98 ss. Sul controllo sociale, v. G. Mosconi, *Oltre i limiti del controllo sociale*, in *Idem*, *Dentro il carcere, oltre la pena*, Padova, Cedam, 1998, pp. 33 ss., ed ivi riferimenti bibliografici.

39 Sulle funzioni (afflittiva, ma non solo) delle istituzioni penitenziarie dal XVI al XVIII sec. v. G.

temporanea, avviene tra il XVI e il XVII secolo con l'affermazione degli Stati - Nazione⁴⁰. Solitamente, quando si affronta il tema della genesi del moderno penitenziario, la dogmatica più accreditata accosta ad esso quello della nascita della fabbrica, tanto da far apparire i termini "carcere" e "fabbrica" come binomio pressoché inscindibile⁴¹, specie da un punto di vista concettuale⁴². Tale accostamento potrebbe apparire corretto durante la prima fase di sviluppo del capitalismo, risultando però inappropriato successivamente, specie con riferimento alla realtà italiana, caratterizzata da un processo di industrializzazione sui generis⁴³.

Neppi Modona, *Presentazione*, in D. Melossi – M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario [XVI – XIX secolo]*, Bologna, Il Mulino, 1977, pp. 7 ss., spec. p. 10.

40 V. P. Fiorelli, *op. cit.*; G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, in *Storia d'Italia*, Vol. V, t. 2, Torino, Einaudi, 1973, pp. 1903 ss., spec. pp. 1907 ss.; D. Melossi, *Il lavoro in carcere: alcune osservazioni storiche*, in M. Cappelletto – A. Lombroso (a cura di), *Carcere e società*, Venezia, Marsilio, 1976, pp. 135 ss.; L. Daga, *(voce) Sistemi penitenziari*, cit., p. 753.

41 In merito v. M. Pavarini (*L'era jacksoniana. Sviluppo economico, marginalità e politica del controllo sociale*, in D. Melossi – M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 143 ss., spec. p. 183), specie con riferimento a quanto storicamente avvenuto negli Stati Uniti; in argomento si rinvia alle riflessioni di M. Ignatieff, *Le origini del penitenziario*, Milano, Mondadori, 1982, *passim*, secondo il quale «L'ordine che vi era applicato (al carcere n.d.a.) era quello introdotto nell'industria». Scetticismo sulla possibilità che il carcere possa divenire un luogo di produzione viene manifestato da L. Daga [(*voce Sistemi penitenziari*, cit., p. 757)], che vede l'assoluta contraddizione tra prigione e ogni forma di produzione. Questa riflessione si rinviene ancor prima in E. Goffman (*op. cit.*, pp. 39-40), che nega a tal proposito l'utilità di qualunque incentivo al lavoro carcerario, non avendo «il significato strutturale che ha nel mondo esterno».

42 M. Pavarini (*Conclusioni: ragione contrattuale e necessità disciplinare all'origine della pena privativa della libertà*, in D. Melossi – M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 239 ss., spec. pp. 244 ss.) accosta non solo carcere e fabbrica, ma anche i concetti di «ragione contrattuale»-«necessità disciplinare della pena» da una parte, e «contratto di lavoro»-«subordinazione operaia» dall'altra parte. Infatti, si pensi alla libertà contrattuale e alla subordinazione (ovviamente, tecnico – funzionale n.d.s.), dal punto di vista lavoristico, contrapposta alla libertà del cittadino, che viene ristretto e all'istituzione carceraria che poi ne limita la libertà medesima; alla "deducibilità" fisica del lavoratore nell'oggetto del rapporto di lavoro, al pari della disponibilità che ha l'autorità penitenziaria in ambito disciplinare; alla presenza di una parte sostanzialmente più forte dell'altra nel contratto di lavoro, con la creazione di un rapporto praticamente "verticalizzato" come accade in ambito penitenziario tra autorità e recluso; alla subordinazione, presente in entrambi gli ambienti, determinata dal contratto di lavoro, da un lato, dalla pena-retribuzione dall'altro; alla subordinazione come alienità dai/dei mezzi di produzione, ovvero, a livello penitenziario, come espropriazione (anche) dal/del proprio corpo; alla privazione di parte della propria libertà, del proprio tempo, come oggetto della pena, ma che è anche sostanzialmente la sostanza del contratto di lavoro; al lavoro visto come sofferenza, ma anche alla pena che si modella sul paradigma manifatturiero; al lavoro subordinato come esempio di coazione e alla pena come forma massima di tale costrizione; al rapporto proporzionale tra penosità del lavoro e subordinazione, ma anche al fatto che la pena è il grado massimo di subordinazione di un uomo ad un soggetto giuridico; alla rilevanza del momento istituzionale, cioè, dell'ingresso del soggetto nelle strutture, con il suo coinvolgimento nei meccanismi che la regolano; alla circostanza che per molti operai la fabbrica è come un carcere, ma può anche valere il contrario per molti detenuti.

43 Così G. Neppi Modona, *Presentazione*, cit., p. 14.

In pratica, specie secondo la dottrina marxista⁴⁴, sono state le necessità disciplinari del proto-capitalismo a dare la stura alle pratiche punitive di tipo segregativo⁴⁵, nella speranza di riuscire ad asservire al nascente sistema borghese quella parte della popolazione, specie di origine contadina, particolarmente restia all'accettazione dei mutamenti socio-economici del processo di accumulazione originaria, delle tecniche di socializzazione forzata.

La prima forma del moderno penitenziario può essere considerata diretta discendente non tanto del carcere preventivo⁴⁶, quanto della c.d. «casa di lavoro»⁴⁷, atteso che l'ontologico correzionalismo di quest'ultima istituzione trova proprio nel lavoro (forzato) lo strumento elettivo per piegare alla volontà della nascente borghesia una forza lavoro altrimenti ribelle⁴⁸, con l'effetto di abbinare finalità rieducativa e profitto⁴⁹.

L'«industrializzazione delle carceri» provoca una torsione del concetto di rieducazione, mutandosi il paradigma del cittadino-modello, che da lavoratore-manifatturiero, diventa «l'operaio, il lavoratore disciplinato e subordinato della/per la fabbrica»⁵⁰. Ulteriore aspetto del legame tra carcere e fabbrica (recte, lavoro) è quello relativo all'edilizia penitenziaria e all'utilizzazione degli spazi interni, anche in funzione educativa⁵¹, e quindi dello sviluppo delle attività lavorative.

Vari sono stati i modelli sperimentati progressivamente per meglio ottimizzare il rapporto tra carcere e lavoro ed ogni Paese ha fornito il proprio contributo in materia, in termini sia di idee, sia di sperimentazioni.

44 Per una breve rassegna delle opinioni filo marxiste sull'origine del moderno sistema penitenziario e sulla collocazione del lavoro dei detenuti al suo interno v. R. Ciccotti – F. Pittau, *Il lavoro in carcere*, Milano, Franco Angeli, 1987, pp. 35 ss. Con riferimento all'orientamento marxista sulla risocializzazione, v. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, Bologna, Il Mulino, 1980, p. 291.

45 G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, p. 71.

46 Cfr. M. Pavarini, *La pena "utile", la sua crisi e il disincanto: verso una pena senza scopo*, in *Rass. penit. crim.*, 1983, n. 1, pp. 1 ss., p. 9.

47 Sulla nascita in Europa delle Case di lavoro (per cui *infra*) v. D. Melossi, *Il lavoro in carcere: alcune osservazioni storiche*, cit., p. 137.

48 M. Foucault (*op. cit.*, p. 133) a riguardo parla di «Ricostituzione dell'*homo oeconomicus*».

49 G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione*, in *Rass. penit. crim.*, 1982, nn. 3-4, pp. 437 ss., spec. pp. 449 ss.

50 V. M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., p. 193.

51 V. M. Pavarini, *Il penitenziario come modello della società ideale*, in D. Melossi – M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 201 ss., spec. pp. 210 ss.

Ariguardo, fondamentali sono stati gli apporti provenienti dall'esperienza olandese delle «Rasphuis»⁵², inglese delle «houses of correction» e statunitense dei sistemi penitenziari filadelfiano e auburniano⁵³.

3.1. Segue: l'esperienza dei Paesi Bassi

Per quanto riguarda l'esperienza olandese, essa è la prova del collegamento tra le esigenze del mercato del lavoro e del nascente capitalismo dei Paesi Bassi⁵⁴. Infatti, lo sviluppo commerciale e manifatturiero del XV–XVI secolo era ostaggio di una situazione di mismatch tra domanda e offerta di lavoro che vedeva quest'ultima crescere ad un ritmo più lento della prima, imponendosi l'utilizzazione e la non dispersione di ogni unità lavorativa astrattamente disponibile, compresa la manodopera appartenente alle fasce più emarginate, ma soprattutto più colpite proprio dal nascente modello economico⁵⁵, in un'ottica calmieratrice del prezzo del lavoro sul libero mercato⁵⁶. Invero, se l'obiettivo di realizzare una riduzione della distanza tra domanda e offerta può sembrare quello più credibile, non se ne possono sottovalutare altri, perseguiti più o meno consapevolmente⁵⁷. Infatti, per taluni la finalità specifica di queste istituzioni segreganti era l'apprendimento forzato da parte dei soggetti ivi ristretti⁵⁸, per altri la preparazione del nascente proletariato con accettazione dell'ordine e della società borghese⁵⁹, per altri ancora la concretizzazione di una certa

52 Sull'etimologia del termine, v. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna in Inghilterra e nell'Europa continentale tra la seconda metà del cinquecento e la prima metà dell'ottocento*, in D. Melossi – M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 31 ss., spec. pp. 40 ss.), che la fa derivare da un particolare strumento, denominato “raspino”, utilizzato per tingere i filati, e connesso ad un processo produttivo rozzo e faticoso. Sulla *Rasphuis* v. anche M. Foucault, *op. cit.*, pp. 131 ss.

53 Sul sorgere ed evolversi delle case di correzione v. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 95 ss.

54 V. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, p. 47.

55 L'occupato–tipo presso le *Rasphuis* era solitamente un ex artigiano o un ex contadino, categorie meno inclini ad accettare la nuova situazione socio economica (D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 42).

56 In tal senso D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 36

57 Per la pluralità di finalità sottese all'istituzione delle case di lavoro v. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., pp. 38 ss.

58 Così G. Neppi Modona, *Presentazione*, cit., p. 9.

59 V. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 95 ss.; *contra*, G. Neppi Modona, *Presentazione*,

opera di «prevenzione generale»⁶⁰, per non parlare della possibilità di realizzazione di elevati profitti, in considerazione del basso costo del lavoro⁶¹, risolvendo sul nascere una specie di antesignano «rischio di perdita dell'investimento formativo da parte dell'impresa»⁶². Ovviamente, non era estranea anche l'idea punitiva e retributiva connessa al lavoro, unitamente alla finalità di emenda e di coazione psicologica.

3.2. *Segue: l'esperienza anglosassone*

Con riferimento alla situazione inglese, l'origine delle istituzioni deputate all'internamento coatto risale alla seconda metà del XVI secolo, con la finalità di escludere dal consorzio civile oziosi, vagabondi, ladri ed autori di reati bagatellari per obbligarli al lavoro e all'osservanza di una rigida disciplina⁶³. La nascita delle houses of correction, come quella di Bridewell⁶⁴, può essere considerata uno degli effetti dell'enclosure act, che contribuisce a far riversare una massa confusa di sbandati nelle periferie urbane, poco inclini ad accettare le regole dalla nascente manifattura, non in grado di assorbire questo surplus di manodopera potenziale⁶⁵.

cit., p. 10; in critica alla ricostruzione di G. Rusche – O. Kirchheimer, v. R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, p. 9 ss., spec. 14.

60 Sulla funzione intimidatrice (anche «mercaticistica») della casa di lavoro v. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 44).

61 V. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, p. 108.

62 Il problema della c.d. «formazione-rischio» a latere datoris viene ben illustrato da D. Garofalo, *op. cit.*, pp. 356–357. Con riferimento alla situazione specifica, G. Rusche – O. Kirchheimer (*op. cit.*, p. 99) evidenziano che «allo scopo di assicurare un margine di guadagno all'istituzione, i detenuti venivano fatti lavorare per un periodo di tempo considerevole dopo che il loro periodo di addestramento era finito, allo scopo di rifarsi dei costi del mantenimento e dell'istruzione».

63 Sul sistema carcerario inglese e sui nessi con la rivoluzione industriale inglese d'obbligo il rinvio a M. Ignatieff, *op. cit.*

64 Sulla nascita della più famosa casa di correzione inglese v. D. Melossi (*Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 34), secondo il quale alcuni esponenti del clero inglese richiesero al Re la possibilità di utilizzare il palazzo di Bridewell per contenere la mendicizia dilagante a Londra. Lo scopo «era riformare gli internati attraverso il lavoro obbligatorio e la disciplina». Inoltre, si voleva «scoraggiare altri dal vagabondaggio e dall'ozio e, particolare non secondario, assicurare, attraverso il lavoro, il proprio automantenimento».

65 Sulla finalità «addestrativa» delle case di correzione inglesi v. G. Neppi Modona, *Presentazione*, cit., p. 9.

Il successo del primo esperimento contribuì alla diffusione del modello in tutto il Regno Unito, apparendo la soluzione migliore per arginare la mendicizia diffusa. L'istituzione, fondata sul lavoro obbligatorio, accoglieva sostanzialmente poveri, vagabondi⁶⁶, prostitute, disoccupati, soggetti comunque ristretti o per condizione sociale o per effetto del perverso meccanismo che governava il mercato del lavoro e dei salari; infatti, il divieto di contrattazione individuale e collettiva implicava per il lavoratore l'obbligo di accettare l'offerta del primo che lo richiedesse, per cui questi «era obbligato ad accettare qualsiasi lavoro alle condizioni stabilite dal datore di lavoro. Il lavoro obbligato nelle houses of correction o workhouses era diretto, quindi, a piegare la resistenza della forza-lavoro, a far accettare condizioni che permettessero il massimo grado di estrazione del plusvalore»⁶⁷.

Il crescente pauperismo anglosassone fu affrontato non solo ricorrendo alle Bridewells, ma anche attraverso l'emanazione della c.d. poor law elisabettiana (1572)⁶⁸, prevedendo un sistema di aiuti su base parrocchiale, fondato su una contribuzione imposta agli abitanti della zona, con elargizioni da concedere sia agli inabili (impotent poor) ivi presenti (secondo una politica di tipo assistenziale), sia gli abili (rogues and vagabonds), ai quali sarebbe stato fornito lavoro (come effetto di una politica di tipo criminal-preventivo)⁶⁹. A ben guardare, però, poiché l'intero contributo economico al massimo poteva finanziare il solo relief (sussidio), il lavoro agli abili non veniva assicurato e la tenuta del sistema poteva essere compromessa da aumenti della disoccupazione che implicavano reperimento di ulteriori risorse economiche⁷⁰.

I costi eccessivi del sistema assistenziale basato sul relief, nuove politiche di controllo sociale e criminale, l'evoluzione tecnica che

⁶⁶ Sul nesso tra mendicizia, obbligo di lavoro e lavori forzati v. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, p. 93.

⁶⁷ Cfr. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., pp. 35 e 60.

⁶⁸ Sulla c.d. legge sui poveri, nonché sul collegamento di questa al c.d. *act of settlement* (la legge sul domicilio), e sulle relative interconnessioni rispetto al sistema delle *workhouses* e alla nascente rivoluzione industriale, v. P. Mantoux, *La rivoluzione industriale*, Roma, Editori Riuniti, 1977, pp. 491 ss., nonché M.A. Crowther, *The Workhouse System 1834 – 1929*, Londra, Methuen, 1981, pp. 11 ss.

⁶⁹ Sulla distinta finalità del *relief* per inabili e abili al lavoro v. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 91 – 92.

⁷⁰ D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 34.

rendeva difficoltosa l'utilizzazione dei ristretti a fini produttivi, anche alla luce dei modelli di edilizia penitenziaria dominanti⁷¹, determinarono un mutamento dello scenario inglese, che preferì alla workhouse del passato la deterrent workhouse, cioè, la casa di lavoro terroristica, sostituendosi ogni forma di assistenza fuori dalle case di lavoro (c.d. outdoor relief) con l'internamento e il lavoro obbligatorio in esse (poor law del 1834)⁷², in condizioni di tali da indurre il cittadino ad evitare ad ogni costo di esservi condotto⁷³: «Il fine della casa di lavoro era ancora una volta, insomma, di far sì che il povero si offrisse a qualunque datore di lavoro a qualunque condizione»⁷⁴.

Ulteriore colpo assestato nel XIX secolo (Prison act del 1865) per disarticolare il sistema delle bridewells, poi, è stata l'eliminazione formale di qualsiasi differenza tra case di lavoro e di correzione, sostanzialmente liquidata già nel 1720, con la possibilità di condannare gli autori di reati minori all'una o all'altra istituzione penale in base a criteri puramente discrezionali.

3.3. Segue: l'esperienza statunitense

Il contributo degli Stati Uniti a riguardo è stato parimenti significativo, specie con riferimento agli aspetti relativi all'architettura penitenziaria, all'organizzazione del lavoro⁷⁵ e alla disciplina interna ai penitenziari,

71 Fondamentale a riguardo è il progetto c.d. «panottico» di Bentham, adatto più agli scopi di controllo-ispezione, che a favorire l'attività lavorativa, specie in un momento storico in cui il lavoro si avvale del contributo delle macchine e della collaborazione della forza lavoro e dove gli spazi di vita detentiva sono tarati sul singolo. Non a caso, Bentham correggerà il proprio progetto, prevedendo stanze detentive non più singole, ma per quattro utenti (D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 69). Sul Panoptico v. anche M. Foucault, *op. cit.*, pp. 218 ss.; più recentemente v. M. Ripoli, *Jeremy Bentham e l'invenzione del penitenziario*, in *Materiali storia cultura giur.*, 1989, pp. 255 ss.

72 Sul sistema delle *workhouses* dal 1834 al 1929 cfr. M.A. Crowther, *op. cit.*

73 Sul lavoro-tortura in ambito penitenziario v. D. Melossi, *Il lavoro in carcere: alcune osservazioni storiche*, cit., p. 141.

74 V. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 63.

75 M. Pavarini (*L'era jacksoniana*, cit., p. 185 ss.) individua sei modelli organizzativi del lavoro carcerario statunitense e cioè: *public account* (amministrazione penitenziaria come imprenditore, atteso che acquista le materie prime, organizza la produzione, e vende i manufatti, ma senza retribuire i lavoratori), *contract system* (mezzi a carico dell'amministrazione, ma materie prime dell'imprenditore, che utilizza i detenuti in un contesto organizzativo gestito dall'impresa privata, con collocazione dei prodotti sul libero mercato – la disciplina del lavoro è affare dell'impresa, mentre la disciplina penitenziaria rimane

mutuandosi sostanzialmente l'impostazione di fondo olandese per quanto concerne le finalità dell'istituzione segregante, non foss'altro per un background comune di tipo ideologico-religioso (quaccheri negli Stati Uniti e calvinisti in Olanda)⁷⁶.

Negli Stati Uniti sorgono i sistemi penitenziari per eccellenza e cioè, quello c.d. filadelfiano o dell'isolamento continuo (c.d. absolute solitary confinement)⁷⁷, contrapposto a quello (successivo) auburniano⁷⁸, cui erano abbinati particolari modalità di organizzazione del lavoro carcerario (public account per il modello filadelfiano; contract system⁷⁹ per quello auburniano)⁸⁰.

Con riferimento al primo modello, sperimentato negli istituti di Walnut Street (1776) e Cherry Hills (1829)⁸¹, il principio ordinatore

appannaggio dell'amministrazione: tale sistema è molto simile all'affitto di manodopera, *piece – price* (l'imprenditore fornisce mezzi e materie prime, mentre l'amministrazione fornisce la manodopera e riceve un "gettone" in pagamento per ogni manufatto prodotto, in modo analogo, secondo M. Patete, *Manuale di diritto penitenziario*, Roma, Laurus Robuffo, 2001, p. 270, alle nostre lavorazioni gestite per conto dei privati), *leasing system* (l'amministrazione penitenziaria abdica temporaneamente alle proprie funzioni e affida l'intero istituto nelle mani del privato, anche dal punto di vista disciplinare, a fronte di un contributo economico che il privato stesso versa alle casse statali), *State – use system* (simile alle nostre lavorazioni – e così anche M. Patete, *op. cit.*, p. 269), *Public Works* (internati utilizzati dall'amministrazione per lavori pubblici esterni). La scelta dell'uno piuttosto che l'altro è stata determinata, secondo Pavarini, da diverse variabili e cioè, la volontà dell'imprenditoria di usare il lavoro carcerario per calmierare i salari; l'ostilità delle organizzazioni sindacali per timori di concorrenza sleale al lavoro libero; le difficoltà economiche della pubblica amministrazione per industrializzare le carceri; la dominante economia agricola nel contesto in cui il carcere sorge; l'affermarsi di tendenze rieducative contrarie allo sfruttamento del lavoro carcerario.

76 Sul contributo fornito dal governatore quacchero della Pennsylvania, William Penn, secondo cui «tutte le prigioni saranno case di lavoro per malfattori, vagabondi, oziosi e scostumati», v. A. Borzacchiello, *La grande riforma. Breve storia dell'irrisolta questione carceraria*, in *Rass. penit. crim.*, 2005, nn. 3-4, pp. 83 ss., p. 86. Sul sistema in generale ideato da William Penn v. M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., pp. 149 ss.

77 Cfr. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 260 ss.; M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., pp. 178 ss.; G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 215 ss. Più recentemente sul rapporto tra sistemi penitenziari e lavoro v. anche R. Giulianelli, "Chi non lavora non mangia" *l'impiego dei detenuti nelle manifatture carcerarie nell'Italia fra otto e novecento*, in *Rass. penit. crim.*, 2008, n. 3, pp. 83 ss.

78 Sul sistema di Auburn v. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 259 - 260; sulla nascita del modello Auburniano, a quanto pare dettata dalla necessità di correggere errori progettuali, v. A. Borzacchiello, *op. cit.*, p. 87. Diversa la valutazione di G. Rusche – O. Kirchheimer (*op. cit.*, pp. 216 ss., spec. p. 220), secondo i quali il passaggio dal modello Filadelfiano a quello Auburniano pare fosse dettato soprattutto da esigenze di incremento della produttività lavorativa e di contribuzione al mantenimento economico del sistema carcerario americano.

79 Secondo Elam Lynds, storico direttore di Sing Sing, «la presenza dell'imprenditore contraente all'interno del carcere avrebbe, prima o poi, portato alla completa distruzione e rovina di ogni ipotesi disciplinare» (M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., p. 194).

80 M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., pp. 190 ss.

81 Su questi Istituti v. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 136 ss. e pp. 260 ss.

era l'isolamento cellulare continuo (notte e giorno); in cella il detenuto compiva ogni attività, nella convinzione che l'assenza di contatti potesse contribuire all'emenda del reo⁸². Il sistema filadelfiano trovava nel lavoro l'elemento essenziale del trattamento imposto al detenuto⁸³, secondo una visione dell'attività essenzialmente terapeutico-premiale e non anche produttiva. Il lavoro veniva concesso al prigioniero che intendesse collaborare al processo rieducativo, secondo una dimensione ideologica (lavoro come unica soluzione al soddisfacimento dei bisogni materiali del non proprietario) e pedagogica (lavoro forzato come modello educativo del lavoro alienato)⁸⁴.

Quanto al secondo modello, avviato nella prigione di Auburn (New York, 1820), si assiste al favor verso il lavoro produttivo imprenditoriale; ad un'attenuazione del rigoroso regime di isolamento del detenuto⁸⁵, non più assoluto ma relativo, consentendosi l'attività in comune, sebbene in silenzio⁸⁶, con la permanenza del solo isolamento cellulare notturno (day association for the maximum industrial production-common hard labour; night separation and silent system for the maximum prevention of contamination); alla rilevanza del modello e dello stile di vita militare, che caratterizza sia i detenuti, sia il personale di custodia e le loro vicendevoli relazioni; alla disciplina di tipo corporale⁸⁷. Col sistema auburniano si cerca di valorizzare decisamente il lavoro in modo più consono rispetto alla strutturazione capitalistica della società.

Non sono mancate letture del fenomeno del lavoro penitenziario in stile "law and economics", evidenziandosi i rapporti di interdipendenza tra mercato del lavoro, sistema penitenziario⁸⁸, andamento socio-

82 Sul fallimento di tale sistema, che alimentava la recidiva, v. L. Daga, (voce) *Sistemi penitenziari*, cit., p. 757.

83 Cfr. A. Borzacchiello, *La grande riforma*, cit., p. 86. Sull'incapacità di questo modello di competere con le produzioni esterne, v. M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., p. 181.

84 V. M. Pavarini, *Il penitenziario come modello della società ideale*, cit., pp. 210 ss.

85 Sul nesso tra carcere, lavoro e isolamento v. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 131 ss.; R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 134 ss.

86 Critico su questo sistema C. Erra (*L'organizzazione del lavoro carcerario*, in *Rass. studi penit.*, 1951, pp. 310 ss., p. 316), per cui il lavoro in comune e senza obbligo del silenzio consente ai detenuti di avere l'impressione di operare all'interno di una piccola comunità di lavoro.

87 Sul tema M. Pavarini, *Il penitenziario come modello della società ideale*, cit., pp. 217 ss.

88 Sulla nascita del «sistema penitenziario» e sulla «trasformazione (...) della prigione in penitenziario» v. L. Daga, (voce) *Sistemi penitenziari*, cit., pp. 753 ss.

demografico, evoluzione tecnologica del sistema industriale⁸⁹. Storicamente, infatti, si è registrato un profondo nesso tra la condizione del detenuto, e quella dell'occupato o disoccupato libero, nel senso che il tenore di vita del ristretto è profondamente connesso allo svolgimento o meno di un lavoro produttivo, attestandosi ad un livello inferiore rispetto a quello del lavoratore non in vinculis (secondo il principio della *less eligibility*)⁹⁰, ma potenzialmente superiore e migliore rispetto a quello del soggetto privo di occupazione. Sostanzialmente, in questo periodo la forza e le condizioni di vita e di lavoro dei detenuti tendono a seguire, ad un gradino più basso, quelle della massa proletaria nel suo complesso⁹¹.

Inoltre, quella parte (piccola) dell'offerta di lavoro, rappresentata dalle persone ristrette, interagiva con la rimanente componente della stessa, individuabile nelle persone libere, nel senso che il ricorso alla prima cresceva al crescere dei salari esterni, cosicché l'impiego di questa particolare manodopera avrebbe rappresentato valido elemento di contrasto all'aumento delle retribuzioni⁹².

Il binomio carcere-fabbrica si spezza quando l'evoluzione tecnica e la difficoltà di modernizzare gli apparati produttivi all'interno degli istituti spiazza la produzione carceraria⁹³, spingendo l'amministrazione

89 G. Neppi Modona, *Presentazione*, cit., p. 11.

90 La categoria fondamentale per cogliere le scansioni del rapporto tra lavoro e pena, specie in epoca borghese, «è il principio della *less eligibility*, funzione dello stato del mercato del lavoro», il quale «richiede che il livello di esistenza garantito dalle istituzioni carcerarie (o dalla assistenza) sia inferiore a quello della fascia sociale operaia più bassa, in modo che il lavoro peggio pagato sia comunque preferibile (*eligible*) alla condizione carceraria o all'assistenza, ciò al duplice scopo di costringere al lavoro e salvaguardare la deterrenza della pena» (D. Melossi, *Mercato del lavoro, disciplina, controllo sociale: una discussione sul testo di Rusche e Kirchheimer*, Prefazione a G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 7 ss., spec. p. 12, nota 21). Per una esplicitazione efficace del concetto v. E. Bernardi [*Il lavoro carcerario*, in G. Flora (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 77 ss., spec. p. 104], secondo il quale, «pena la caduta dell'effetto di intimidazione collettiva della sanzione detentiva, negli istituti penitenziari non può essere comunque previsto un livello di vita migliore di quello riscontrabile, all'interno della società libera, fra le classi marginali, contraddistinta, come noto, da un elevato tasso di disoccupazione». Se così fosse, la collocazione del detenuto nell'area dello svantaggio non sarebbe suscettibile di miglioramento, in quanto non si contribuirebbe alla rimozione di alcun ostacolo socio-economico tra il ristretto e il reinserimento nel consorzio sociale, rafforzandone l'identità di *outsider* tra gli *outsiders*. Sulla *less eligibility* da ultimo v. R. Giulianelli, *op. cit.*, pp. 85 ss.

91 D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 81.

92 Cfr. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, spec. nota 10.

93 Il carcere avrebbe potuto essere fagocitato dalla fabbrica se, come afferma D. Melossi (*Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 93), fossero state investite risorse economiche e

a prediligere soluzioni organizzative diverse⁹⁴. Cessa, quindi, la convenienza economica del lavoro penitenziario, sia per l'obsolescenza tecnica degli apparati produttivi presso le case di correzione, sia a causa dell'aumento dell'offerta di lavoro.

L'istituzione carceraria diventa, così, strumento di barbara afflizione, transitandosi dalla casa di correzione al carcere–luogo di tormento⁹⁵; di conseguenza, il lavoro dei prigionieri si trasforma progressivamente in una forma di tortura, non dissimilmente dalle punizioni corporali e da altri strumenti cui si ricorreva per aggravare una pena già di per sé pesante⁹⁶. Peraltro, si ritiene che senza un miglioramento delle condizioni generali di custodia difficilmente la classe borghese o lo Stato avrebbero avuto possibilità di trarre profitto da una massa di detenuti corrotta e ammassata insieme indiscriminatamente⁹⁷.

Di fronte alla triste realtà del lavoro carcerario non sono mancati i tentativi riformatori, sistematicamente ostacolati, però, dalle limitate prospettive agricole e industriali offerte ai detenuti. Inoltre, giova evidenziare come è in questo momento storico (fine del XIX inizio del XX secolo) che si pongono i primi contrasti giuridico–ideologici tra lavoro libero e lavoro carcerario, poiché sia la borghesia, sia la classe operaia⁹⁸, sia il nascente movimento sindacale⁹⁹, lo accusano di concorrenza al ribasso nei confronti del primo¹⁰⁰.

materiali, sostenendo l'efficienza del lavoro in carcere.

94 V. M. Pavarini, *L'era jacksoniana*, cit., p. 192.

95 V. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., p. 66; G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, p. 187.

96 G. Vassalli, *op. cit.*, pp. 449 ss.

97 Così B. Webb B. – S. Webb, *English Prisons Under Local Government*, Londra, Longmans Green & Co., 1922, 89.

98 M. Pavarini (*L'era jacksoniana*, cit., pp. 194 ss.) rammenta come già dal 1823 una commissione di lavoratori avventizi di New York prese posizione contro i prodotti provenienti dagli istituti di pena, mentre nello stesso anno gli operai del settore metalmeccanico rivolsero una petizione alle autorità affinché si abolisse il lavoro produttivo dei detenuti. Nel 1834, poi, fu istituita una apposita commissione a livello federale per verificare la fondatezza delle lamentele rivolte dai sindacati contro tale forma di attività lavorativa. La commissione concluse il proprio rapporto a favore del c.d. *contract system*, sebbene proponendo talune limitazioni ad esso, che però non convinsero le organizzazioni sindacali.

99 V. G. Ichino, *Sindacato e questione carceraria*, in M. Cappelletto – A. Lombroso (a cura di), *op. cit.*, pp. 127 ss., spec. p. 128.

100 Su tale aspetto v. D. Melossi, *Creazione dell'istituzione carceraria moderna*, cit., pp. 66 e 80. Per una valutazione del problema dal punto di vista storico e a livello europeo, v. G. Rusche – O. Kirchheimer, *op. cit.*, pp. 189 ss.

4. *Il lavoro dei carcerati nell'Italia preunitaria*

La funzione terroristico–repressiva assolta dal carcere, a partire soprattutto dalla metà del XIX secolo, non risparmia l'Italia preunitaria. Nel nostro Paese il ritardo industriale, rispetto alle altre realtà europee, impedisce la realizzazione di quel particolare connubio tra carcere e fabbrica che ha caratterizzato il sorgere dell'esperienza manifatturiera europea¹⁰¹.

Il nostro sistema, non privo di contraddizioni e tensioni sociali, ha utilizzato una valvola di sfogo diversa per evitare il collasso del mercato del lavoro e cioè, il ricorso massiccio all'emigrazione, tanto Oltralpe, quanto Oltreoceano¹⁰².

La pena detentiva e del lavoro coatto era già presente nei sistemi giuridici dei vari Regni italiani, trovando una discreta applicazione sin dal primo Settecento, sebbene solo con l'occupazione napoleonica la limitazione della libertà personale, unitamente al lavoro obbligatorio, veniva ascritta a pieno titolo tra le sanzioni criminali¹⁰³.

Unica eccezione, forse, era rappresentata dalla costruzione di alcuni edifici voluti dagli austro–ungarici nel Lombardo–Veneto, ivi succedutisi agli spagnoli, che vollero fortemente la creazione di una casa di correzione e di un ergastolo a Milano¹⁰⁴, realizzando un progetto vecchio di un secolo, ed utilizzando il lavoro non per finalità di istruzione professionale, ma per scopi produttivi, nelle nascenti manifatture tessili

101 Una conferma degli effetti del ritardo industriale italiano viene offerto dalla legislazione del *boom* economico post-bellico, che in pieno XX° secolo criminalizza «coloro che si sottraggono all'irregimentazione programmatica negli schemi dello sviluppo industriale», e cioè, oziosi e vagabondi (l. 27 dicembre 1956, n. 1423), solo per un comportamento “disobbediente” e non per eventuali delitti commessi (E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 92), al pari di quanto avvenuto in altre realtà estere molto tempo prima. In merito v. G.F. Mancini, *Dovere e libertà di lavorare*, in *Pol. dir.*, 1974, pp. 565 ss., spec. pp. 578 ss., nonché P. Nuvolone [(voce) *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in *E.D.*, 1976, XXVI, pp. 632 ss., p. 642], secondo il quale «Sia pure con discutibile criterio criminologico, si può dire che l'ozio e il vagabondaggio sono situazioni soggettive che predispongono ad alcune forme di delinquenza».

102 V. D. Melossi, *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, in D. Melossi – M. Pavarini (a cura di), *Carcere e fabbrica*, cit., pp. 97 ss., spec. p. 105; G. Neppi Modona, *Presentazione*, cit., p. 12; ma soprattutto, R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 127 ss., con ampi riferimenti alle situazioni esistenti in ogni singolo Regno della penisola.

103 Cfr. D. Melossi, *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, cit., p. 125.

104 V. R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 111 ss.

lombarde¹⁰⁵.

Significativa, poi, è stata la nascita di queste istituzioni contemporaneamente all’emanazione delle sanzioni sulla disciplina delle maestranze, prevedendosi il carcere per gli operai, secondo un trattamento differenziato tra condannati a pene meno gravi, per i quali era prevista la casa di correzione con lavoro di tipo manifatturiero, e condannati a pene lunghe, ospitati nell’ergastolo e obbligati a lavori di pubblica utilità¹⁰⁶.

La rilevanza del lavoro carcerario durante la dominazione austroungarica veniva confermata anche dopo la Restaurazione, con l’applicazione del codice asburgico del 1803, «agganciando anzi, in realtà, la loro stessa possibilità di sopravvivenza al lavoro, in quanto il vitto, senza ciò che gli scarsi guadagni davano la possibilità di comprare era decisamente sotto il minimo vitale»¹⁰⁷.

Il “giardino d’Europa”, prima della piemontesizzazione, è stato caratterizzato da alcune esperienze di lavoro (forzato) carcerario da non sottovalutare, specie nello Stato Pontificio¹⁰⁸, nel Regno di Sardegna, nella Toscana di Re Leopoldo¹⁰⁹ e nel Regno delle Due Sicilie¹¹⁰. Infatti, la nascita della prima prigione, con la costruzione delle Carceri Nuove in Roma¹¹¹, non può essere ritenuta casuale, in quanto la coniugazione del potere spirituale con quello temporale rendeva meglio perseguibile il

105 Contesta la funzione produttiva dell’istituzione carceraria, ma non quella atipicamente economica di contribuire alla trasformazione del criminale in proletario, pronto all’impiego in fabbrica ed in grado di osservare la disciplina ivi imperante, M. Pavarini, *Il penitenziario come modello della società ideale*, cit., p. 201.

106 V. D. Melossi, *Genesi dell’istituzione carceraria in Italia*, cit., pp. 109ss. Sul lavoro di pubblica utilità e sulle opere realizzate dai condannati, cfr. già G. Novelli, *Il lavoro dei detenuti*, in *Riv. dir. penit.*, 1930, estratto del n. 3, pp. 73 ss.

107 In tal senso, D. Melossi, *Genesi dell’istituzione carceraria in Italia*, cit., p. 128.

108 Sullo stato delle prigioni a Roma tra il XV e il XVI secolo, con ampi riferimenti non solo al carcere di S. Michele a Ripa, ma anche alle altre strutture presenti in città, v. R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 37 ss.

109 Sulle prigioni toscane v. sempre R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 63 ss.

110 Sulle carceri borboniche v. A. Tolomeo, *Bagni penali e isole di relegazione nel Regno di Napoli*, in L. Martone (a cura), *Giustizia penale e ordine in Italia tra Otto e Novecento*, Napoli, Istituto universitario orientale, 1996; G. Tessitore, *L’utopia penitenziaria borbonica. Dalle pene corporali a quelle detentive*, Milano, Franco Angeli, 2002.

111 La nascita della prima prigione in Italia non è certa, visto che R. Rustia (*op. cit.*, p. 73, nota 6) la riconduce alla Pia Casa di rifugio per i fanciulli poveri del 1677 aperta dall’Abate Franci in Firenze.

fine di neutralizzazione del delinquente¹¹². Inoltre, sempre nel Papato, e precisamente nel carcere di San Michele a Ripa in Roma nel XVIII secolo, si realizzava, stando ad autorevolissima dottrina penitenziaristica¹¹³, il primo esempio di utilizzazione del lavoro come elemento trattamentale, secondo una iniziale politica correzionale indirizzata ai giovani, nella convinzione che costoro fossero più facilmente correggibili e adatti al lavoro salariato, attraverso un'attività in comune «che consisteva nel filare il cotone e nel lavorare la maglia, stando sempre legati con la catena al banco su cui i ragazzi erano seduti e su cui rimanevano praticamente, con brevissime soste, da mane a sera»¹¹⁴.

Con riferimento al Regno Sabauda, trovava sicuramente spazio l'applicazione dell'ergastolo, inteso come pena perpetua limitativa della libertà personale a carattere sostanzialmente eliminativo, con annesso obbligo del lavoro, secondo un'ispirazione derivante dalla legislazione degli altri Stati italiani (codice borbonico del 1819 - artt. 3 e 7; toscano - artt. 13 e 15; ducati estensi - art. 10 e 16)¹¹⁵. Per quanto concerne la Toscana, sono noti i miglioramenti ivi apportati alla legislazione criminale dal Granduca Leopoldo, che si preoccupava anche della stessa vita nelle prigioni, specie presso la fortezza di Livorno¹¹⁶. I condannati ai lavori forzati erano utilizzati, non a titolo gratuito ma oneroso, per la pulizia del porto, la costruzione di edifici pubblici come il lazzeretto¹¹⁷, ovvero, con provvedimento del 1816, ove la condanna ai lavori pubblici fosse superiore a 5 anni, a scontarla nelle saline e nelle miniere dell'Elba¹¹⁸. La situazione cambiava radicalmente quando con la riforma carceraria del 1845 si introduceva sostanzialmente il sistema filadelfiano dell'isolamento continuo (supra), che realizzava una evidente svalutazione del lavoro in carcere, «ora diretto principalmente al fabbisogno interno del carcere (...) con l'espressa motivazione del

112 Così L. Daga, (voce) *Sistemi penitenziari*, cit., p. 754.

113 Sempre L. Daga, (voce) *Sistemi penitenziari*, cit., p. 754.

114 V. D. Melossi, *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, cit., pp. 106 e 119.

115 Cfr. P. Fiorelli, *op. cit.*

116 Trattavasi di bagno penale, su cui v. R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 168 ss.

117 Cfr. D. Melossi, *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, cit., p. 113.

118 Sulla condizione dei forzati, v. A. Borzacchiello, *La grande riforma*, cit., pp. 90 ss. Per riferimenti alle carceri toscane prima dell'unità d'Italia v. "Le carceri penitenziali della Toscana – studi igienici, Firenze, 1860".

pericolo della concorrenza esterna per le imprese esterne»¹¹⁹.

Se all'estero i pericoli legati alla concorrenza tra lavoro dei detenuti e libero hanno portato all'adozione di drastiche soluzioni a danno di quello carcerario, sospendendosene lo svolgimento o deprimendone le potenzialità¹²⁰, in Italia la «vecchia questione»¹²¹ della concorrenza tra lavoro carcerario e lavoro libero va analizzata alla luce della complessa situazione socio – economica dell'epoca¹²².

Lo sviluppo industriale italiano è avvenuto con forte ritardo rispetto agli altri Paesi interessati dal fenomeno della concorrenza tra lavorazioni e industria esterna, tanto da non riscontrarsi quelle dinamiche o contrapposizioni con cui esso si è manifestato all'estero, inducendo gran parte della dottrina a ritenerlo un falso problema¹²³.

119 V. D. Melossi, *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, cit., p. 129

120 U. Sisti [(voce) *Lavoro carcerario*, in *N.D.I.*, Torino, Utet, 1963, IX, 546 ss., spec. p. 548] evidenziava come in Francia (1848) e in Austria (1872) il lavoro nelle carceri fosse stato sospeso, mentre in Svezia fosse stato sperimentato il sistema dell'insegnamento manuale (Sloyd), «consistente nel permettere ai detenuti soltanto l'uso degli utensili per scopo di insegnamento e di conservazione delle capacità già raggiunte senza alcun obiettivo di produzione». G. Drage (*La questione operaia a Terranova e nel dominio del Canada*, trad. it. a cura di P. Jannacone, in D.F. Schloss – L. Albertini – G. Drage, *Economia del lavoro. La questione operaia nei principali Stati dell'Europa, d'America e nelle colonie*, Torino, Utet, 1901, vol. V, parte II, pp. 563 ss., spec. p. 592), con riferimento alla situazione canadese, riferiva di una proposta della Commissione Reale sul Lavoro finalizzata ad abolire le macchine nel lavoro carcerario, per eliminare i problemi di concorrenzialità. Quanto agli Stati Uniti, sempre G. Drage (*La questione operaia negli Stati Uniti*, trad. it. a cura di P. Jannacone, in D.F. Schloss – L. Albertini – G. Drage, *Economia del lavoro*, cit., 1896, vol. V, parte I, pp. 753 ss., spec. p. 878), evidenziava come quello della concorrenza fosse un fenomeno avvertito (tanto da aver determinato allo sciopero gli operai di Nashville), ma concretamente irrilevante, se si considerano i volumi di produzione specifici sul totale, riducendosi il problema a ben poca cosa.

121 G. Pera, *Aspetti giuridici del lavoro carcerario*, in *F.I.*, 1971, V, 53 ss., spec. p. 56.

122 Sul tema, v. Beltrani–Scalia, *La riforma Penitenziaria in Italia*, Roma, 1879, p. 305; Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori, 1923, pag. XIV; E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, in *Idem, Studi sulla criminalità*, 2a ed., Torino, Utet, 1926, pp. 106 ss., pp. 119 ss.; G. Novelli, *op. cit.*, pp. 12 ss.

123 Così C. Erra, *L'organizzazione del lavoro carcerario*, cit., pp. 317 ss.; P. Quaglione, *Funzione e ordinamento del lavoro carcerario in Italia*, in *Rass. studi penit.*, 1958, pp. 127 ss., p. 137; B. Bruno, *Istruzione e lavoro negli stabilimenti penitenziari*, *ibidem*, 1959, pp. 515 ss., p. 522; P. Giordano, *op. cit.*, p. 328 (attesa l'irrelevanza numerica dei detenuti lavoranti sul totale della forza lavoro italiana e la bassa qualità dei prodotti carcerari); R. Ciccotti – F. Pittau, *Relazione*, in *Atti del convegno "Lavoro e previdenza sociale nelle carceri"*, Roma CNEL 6/12/1984, Iniziative Inas, 1985, pp. 8 ss., p. 9 (in ragione delle caratteristiche del prodotto finito); P. Pillitteri, *Intervento*, *ibidem*, 6 ss. (il quale riporta la diversa opinione espressa da Carlo Romussi, in occasione del primo convegno della confederazione operaia lombarda, quando affermava che «Siamo giunti al punto che il lavoratore del carcere affama il lavoratore dell'officina»). *Contra*, E. Ferri (*Lavoro e celle dei condannati*, cit., pp. 119 ss., spec. nota 2), secondo cui quella della concorrenzialità tra lavoro carcerario e libero era una delle due massime questioni penitenziarie del XIX secolo.

Non è mancato, comunque, chi, riconoscendo l'esistenza di questo particolare problema, prospettasse diverse soluzioni, come l'istituzione di appositi stabilimenti, in grado di assicurare lavoro ai condannati, senza entrare in conflitto con l'impresa privata¹²⁴, ovvero, la destinazione dei detenuti a particolari produzioni, fissando i prezzi in guisa da non determinare ribassi sul mercato¹²⁵, ingenerando dubbi sulla valenza rieducativa di questa attività. Infatti, pur ipotizzando l'esistenza di un problema di concorrenzialità e di conflitto tra valori quali la libera iniziativa e la rieducazione, non si può che concordare con chi risolve il supposto conflitto a vantaggio di quest'ultimo¹²⁶.

5. *La disciplina del lavoro dei detenuti nel Regno d'Italia*

L'importanza della legislazione sarda derivava dalla sua successiva estensione all'intero Regno d'Italia ad Unità compiuta; infatti, il codice piemontese del 1859 includeva tra le c.d. pene criminali i lavori forzati

124 Per alcune note sulla concorrenza tra lavoro carcerario e libero v. M. Foucault, *op. cit.*, pp. 263 ss. Invero, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, viene formulata la proposta a livello politico di impegnare direttamente lo Stato per far conseguire alle vittime del reato la giusta soddisfazione economica, mediante l'impiego dei detenuti nel lavoro carcerario (V. Grevi, *Risarcimento dei danni da reato e lavoro penitenziario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, pp. 55 ss., pp. 63 ss.). Tale idea suscitò forti polemiche, da parte di chi stigmatizzava il fatto che lo Stato si attivasse a fornire lavoro ai singoli «così venendo quasi a consacrare l'utopia socialista di un corrispettivo diritto al lavoro dei cittadini», reputando peraltro ingiusto che a soggetti non proprio meritevoli venisse accordata «una specie di agevolezza ad occuparsi fruttuosamente, mentre l'onesto popolano deve spesso procurarsi con mille stenti e difficoltà un pane che valga a sfamare lui e la famiglia» (L. Lucchini, *Gli istituti di polizia preventiva*, in *Atti del II Congresso giuridico italiano internazionale*, Torino, 1881, pp. 125 ss.). Inoltre, preoccupava il fatto che gli stabilimenti di lavoro istituiti dallo Stato per i condannati potessero determinare una «concorrenza al lavoro degli operai onesti» (cfr. E. Ferri, *Intorno alla concorrenza del lavoro carcerario al lavoro libero*, in *Idem, op. cit.*, pp. 139 ss.), per cui «basta che un uomo commetta un delitto e si faccia condannare, perchè la società sia sollecita subito ad assicurargli il pane ed anche il lavoro, con alloggio conveniente, quando pure non fantastichi di procurargli la musica e le conferenze scientifiche. Talchè, mentre l'operaio libero, che rimane onesto, non trovando da lavorare deve aggiungere la fame acuta alla fame cronica, cui soggiace continuamente, il malfattore condannato è al riparo da questa disgraziata possibilità» (E. Ferri, *Lavoro e celle dei condannati*, cit., p. 122). Secondo G. Neppi Modona (*Carcere e società civile*, cit., p. 1915, nota 5) i socialisti erano «ottenebrati dallo spauracchio – in realtà inesistente, stante la minima incidenza sul lavoro libero – della concorrenza al lavoro libero del lavoro carcerario».

125 Così L. De Litala, *La prestazione di lavoro nel sistema penitenziario italiano*, in 1946, *Dir. lav.*, I, pp. 240 ss., p. 241.

126 G. Marcello, *Il lavoro come strumento insostituibile per il recupero*, in Aa.Vv., *Formazione professionale e lavoro esperienze dentro e fuori dal carcere*, Torino, Regione Piemonte, 1996, pp. 11 ss., spec. p. 12.

sia a vita, sia a tempo; inoltre, collegata al lavoro coatto del carcerato, era la pena della relegazione, che consisteva nella detenzione del condannato in un castello con sottoposizione all'obbligo del lavoro¹²⁷. Una scelta precisa sul tipo di sistema penitenziario da adottare, se filadelfiano o auburniano, non fu compiuta, nonostante il fervido dibattito intellettuale che animava la dottrina del tempo, ma la penuria di fondi, necessari per costruire stabilimenti penali idonei a realizzare la separazione e l'isolamento continui tra reclusi, deponeva implicitamente per il sistema auburniano. Invero, la dottrina penitenziaria evidenzia come alla fine del XIX secolo tutti i sistemi di esecuzione della privazione della libertà fossero presenti in Italia, dai c.d. bagni penali¹²⁸, dove i detenuti incatenati in comune giorno e notte erano costretti ai lavori forzati, in casacca rossa da galeotti e "bande colorate", a seconda del reato commesso e del comportamento intramurario (che influiva anche sull'accesso al lavoro)¹²⁹, agli ergastoli¹³⁰, alle case di forza¹³¹, alle prigioni, alle case di relegazione (cui erano destinati gli autori di delitti passionali e meno gravi), ai manicomi giudiziari (ora ospedali psichiatrici giudiziari)¹³², alle case correzionali, ai c.d. "pii

127 In tal senso A. Borzacchiello, *La grande riforma*, cit., p. 101. Sullo stato delle carceri piemontesi, prima dell'Unità d'Italia, v. R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 47 ss. Quanto, invece, alla specifica condizione delle carceri piemontesi cfr. V. Comoli Mandracci, *Il carcere per la società del Sette-Ottocento. Il carcere giudiziario di Torino detto "Le Nuove"*, in *Eadem* - G.M. Lupo (a cura di), Torino, Centro studi piemontesi, 1974, pp. 49 ss.; G. Nalbone, *Carcere e società in Piemonte (1770-1857)*, Santena, Fondazione Camillo Cavour, 1988.

128 Sui Bagni Marittimi negli Stati Sardi v. G.B. Massone, *La pena dei lavori forzati considerata nella sua applicazione pratica ossia i bagni marittimi negli Stati Sardi*, Genova, Regia Tipografia di Gio. Ferrando, 1851; più in generale, v. C. I. Petitti di Roreto, *Trattato della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarle*, Torino, Pomba Editore, 1840, pp. 561 ss.; R. Canosa – I. Colonnello, *op. cit.*, pp. 163 ss.; più recentemente sull'«ignominiosa pena» dei bagni penali d'obbligo il rinvio a A. Borzacchiello, *La grande riforma*, cit., pp. 111 ss. Dopo il 1891 i bagni penali furono sostituiti dalle colonie penali, decisamente più redditizie, e con l'utilizzazione delle isole, anche più sicure (cfr. Direzione Generale delle Carceri e dei Riformatori, 1923).

129 Sulla analitica distinzione dei detenuti e sul ricorso alle bande colorate, con la nera riservata ai più pericolosi, v. il regolamento del 27 marzo 1878, di cui parla L. Daga, (*voce*) *Sistemi penitenziari*, cit., pp. 757 ss. Per la regolamentazione antecedente, con riferimento ai bagni marittimi, v. G.B. Massone, *op. cit.*, pp. 27 ss.

130 Sulla preferenza italiana per l'ergastolo e sulla disciplina del cod. pen. del 1889 v. P. Fiorelli, *op. cit.*, p. 223.

131 Sulla condanna alle case di forza per chi non poteva sopportare la galera v. M. Foucault, *op. cit.*, p. 129.

132 Sui manicomi criminali, a tutti gli effetti «luoghi della follia», v. L. Daga, *Ospedali psichiatrici giudiziari, sistema penale e sistema penitenziari*, in *Rass. penit. crim.*, 1985, pp. 1 ss.; successivamente v.

istituti dipendenti dall'amministrazione carceraria", fino alle colonie agricole¹³³.

Su queste ultime si focalizzò l'attenzione generale verso la fine del XIX secolo, in forza dello scarso risultato delle case di lavoro, per l'atrofia dell'apparato industriale nazionale; l'obiettivo che si intendeva raggiungere era quello di realizzare la bonifica delle terre incolte o malariche¹³⁴, secondo una singolare assonanza, riecheggiata spesso durante il fascismo, tra bonifica umana ed agricola¹³⁵, con la tendenza «non tanto ad accogliere il contadino scacciato nelle città, ma a risospingerlo da dove veniva»¹³⁶.

La situazione complessiva del lavoro dei detenuti tra il XIX e la prima metà del XX secolo non pare essere stata caratterizzata da grandi mutamenti, se Romagnoli, in un convegno del 1974, ha sostenuto che l'attività lavorativa dei reclusi aveva in sé «i principi della locatio hominis dell'età precapitalistica per cui, se non la stessa persona umana, almeno il corpo del lavoratore è oggetto del rapporto di lavoro»¹³⁷.

L'unificazione italiana consentiva di effettuare una iniziale *reductio ad unum* dei vari regolamenti carcerari già a partire dal 1862 (r.d. 13 giugno 1862, n. 413), ed un coordinamento della materia penitenziaria (r.d. 1 febbraio 1891, n. 60)¹³⁸ rispetto alla prima codificazione di diritto

anche A. Borzacchiello, *op. cit.*, pp. 117 ss.

133 Sul passaggio dai bagni penali alle colonie agricole v. ancora A. Borzacchiello, *op. cit.*, pp. 116 ss. Per una prima analisi storica del funzionamento delle colonie agricole v. G. Cusmano, *Le case penali agricole nel bilancio dell'Interno*, in *Riv. disc. carc.*, 1904. Più recentemente sulle colonie agricole, invece, v. L. Daga, *Rapporto sulle colonie agricole in Italia*, in *Luigi Daga – Scritti e Discorsi (1980-1993)*, Roma, Ministero della Giustizia, 2008 (scritto del 1985), pp. 79 ss.; R. Giulianelli, *op. cit.*, spec. pp. 94 ss. Per una rassegna esaustiva sull'origine delle colonie penali agricole v. A. Gambardella, *Nascita ed evoluzione delle colonie penali agricole durante il Regno d'Italia*, in *Rass. penit. crim.*, 2008, n. 1, pp. 7 ss., ed ivi ampi riferimenti dottrinari.

134 V. E. Ferri (*Lavoro e celle dei condannati*, cit., pp. 129 ss.), secondo cui «dato che a redimere queste terre italiane dalla malaria necessitò il sacrificio di vite umane, o di lavoratori onesti o di lavoratori condannati, niun dubbio che questi devono essere i primi e possibilmente i soli sacrificati».

135 Cfr. D. Grandi, *Bonifica umana*, in *Riv. dir. penit.*, 1942, pp. 1 ss. spec. pp. 125 ss.; *contra* G. Zuccalà, *Della rieducazione del condannato nell'ordinamento positivo italiano*, in *Sul problema della rieducazione del condannato* (Atti del II° Convegno di diritto penale, Bressanone, 1963), Padova, Cedam, 1964, pp. 55 ss., pp. 67 - 70.

136 In tal senso, D. Melossi, *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, cit., p. 133.

137 U. Romagnoli, *Il lavoro nella riforma carceraria*, in M. Cappelletto – A. Lombroso (a cura di), *op. cit.*, pp. 92 ss., spec. p. 93 (relazione al convegno di Venezia del 9 febbraio 1974, già pubblicata col titolo *Il lavoro dietro le sbarre*, in *Pol. dir.*, 1974, pp. 205 ss.).

138 La disciplina del r.d. in questione confermava la dimensione "retributivo-sanzionatoria" del

penale sostanziale, avvenuta del 1889, con la quale si eliminarono i lavori forzati dal nostro ordinamento¹³⁹, ma si continuò a ritenere il detenuto non un lavoratore a pieno titolo, «ma un “lavorante”, ovvero un soggetto in punizione che si preferisce non resti inoperoso»¹⁴⁰.

Durante il periodo che va dall'inizio del XX° secolo all'ascesa del fascismo la questione carceraria, e quella del lavoro negli istituti di pena, viene riportata al centro dell'attenzione da un famoso discorso di Turati alle Camere¹⁴¹, che non avrà seguito concreto a causa della partecipazione dell'Italia al primo conflitto mondiale. Questo evento influisce anche sul lavoro carcerario¹⁴², poiché la penuria di manodopera, determinata dall'impiego degli uomini validi al fronte, esige il tributo lavorativo di tutti, “mezze forze” comprese, e quindi anche degli stessi carcerati¹⁴³.

Terminata la guerra, l'abbinamento della riforma codicistica alla revisione del regolamento carcerario veniva riproposto all'inizio degli anni '30, quando nel volgere di un anno il legislatore fascista emanava i codici penale e di procedura penale, unitamente al regolamento per gli istituti di prevenzione e pena (r.d. 18 giugno 1931, n. 787)¹⁴⁴. Il giudizio sul passaggio dal r.d. n. 787/1931 alla l. n. 354/1975, specie in materia di lavoro, è controverso, alternandosi valutazioni positive¹⁴⁵ ad altre decisamente critiche¹⁴⁶, accusandosi il regolamento del 1931 di

lavoro e la sua «funzione rafforzativa della detenzione in chiave prevalentemente generalpreventiva» (E. Bernardi, *op. cit.*, pp. 80 – 81). Sulla continuità tra il regolamento carcerario del 1891 e quello sardo, esteso al Regno d'Italia, v. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1927.

139 R. Scognamiglio, *op. cit.*, p. 17.

140 R. Giulianelli, *op. cit.*, p. 92.

141 F. Turati, *I cimiteri dei vivi (per la riforma carceraria)*, Roma, Tipografia della Camera dei deputati, 1904.

142 R. Giulianelli, *op. cit.*, p. 98-100.

143 V. C. Giannini, *Il lavoro dei condannati all'aperto in zona di guerra*, in *Riv. disc. carc. corr.*, 1917.

144 Sulla gestione fascista delle carceri v. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., p. 1966 ss. Positivamente, sul r.d. 787/1931, L. De Litala, *op. cit.*, p. 241; C. Erra, *La riforma carceraria in Italia*, in *Rass. studi penit.*, 1951, pp. 643 ss., spec. p. 644; accusa De Litala di «colossale mistificazione» U. Romagnoli, *op. cit.*, p. 92.

145 V. G. Piero, (voce) *Istituti di prevenzione e pena*, in *E.G.T.*, 1989, XVII, pp. 1 ss.

146 In tal senso, U. Romagnoli, *op. cit.*, p. 92; A. Ricci – G. Salierno (*Il carcere in Italia*, Torino, Einaudi, 1971, p. 151) evidenziavano la situazione di sfruttamento del lavoro dei detenuti prevista dalla stessa disciplina risalente al ventennio, che mutuava per i detenuti «dal diritto romano la definizione dello schiavo come “res nullius” e dalla filosofia ellenica la concezione dello stesso come essere privo di anima»; per E. Bernardi (*op. cit.*, p. 81), i caratteri presenti nel vecchio regolamento del 1891 si ritrovavano tutti

appartenere «alla preistoria del diritto in generale e del diritto del lavoro in particolare»¹⁴⁷, ferma restando la qualificazione giuridica del lavoro come parte della pena¹⁴⁸.

6. Il lavoro dei detenuti nel XX secolo: dalla regolamentazione fascista al nuovo Ordinamento Penitenziario

Un'analisi sommaria della disciplina in materia di lavoro penitenziario, recata dal r.d. n. 787/1931, e dalla l. 9 maggio 1932, n. 547 (vera e propria «Carta del lavoro carcerario»)¹⁴⁹, fornisce subito la misura dell'intervento che il legislatore dell'epoca ha inteso mettere in campo¹⁵⁰. Infatti, fermo restando l'obbligo del lavoro per i condannati, ripreso anche nell'attuale cod. pen. (artt. 22 ss.), si conservava la sostanziale «amministrativizzazione» dell'attività lavorativa dei carcerati, attesa la permanenza del potere delle direzioni d'istituto di pianificarne il lavoro e di disporre l'impiego¹⁵¹, senza alcuna possibilità di sindacarne

in quello fascista del 1931, di impronta marcatamente afflittiva, atteso che «l'elemento lavoro veniva fagocitato dall'elemento pena, fino ad annullarvisi».

147 U. Romagnoli, *op. cit.*, p. 92. A margine della valutazione espressa dall'insigne Giurista, si vuole, però, far notare come il medesimo pare cadere nella «trappola» correzionalistica, quando, richiamando risalente giurisprudenza di merito, evidenziava come lo Stato «curando l'esecuzione della legge che impone il lavoro dei condannati, compie un'alta funzione di educazione e tutela (...) nell'interesse collettivo di tutti i cittadini» (cfr. Trib. Siracusa 12 dicembre 1908, in *Giur. it.*, 1909, I, 2, 90), venendo investito di una sorta di magistero educativo nei confronti del detenuto, simile a quello che ha il *pater familias* sui figli, soggetti *minoris iuris*, «la cui attività lavorativa è completamente fagocitata dall'unico rapporto – quello punitivo – che li lega allo Stato» (U. Romagnoli, *op. cit.*, pp. 93 ss.)

148 G. Novelli, *op. cit.*, p. 27; L. De Litala, *op. cit.*, p. 241; P. Del Curatolo – V. De Siervo, *Il lavoro negli istituti penitenziari*, in *Rass. studi penit.*, 1957, pp. 485 ss. Critici in merito, G. Tranchina, *op. cit.*, p. 144 ss.

149 In tal senso v. S. Longhi, *Di una carta del lavoro carcerario*, in *Riv. Pen.*, 1932, pp. 725 ss.; G. D'Aniello, *op. cit.*, 859; F. Saporito, *Aspetti particolari del lavoro carcerario*, in *Riv. dir. penit.*, 1935, pp. 1235 ss., spec. pp. 1239 ss.; A. Borzacchiello, *La grande riforma*, cit., pp. 142 ss. Positivamente, sulla l. n. 547/1932 G. Marcello, *La realtà del lavoro penitenziario nella regione Piemonte*, in *Il lavoro penitenziario. Realtà e prospettive*, Atti del convegno nazionale sul lavoro penitenziario svoltosi a Reggio Calabria il 27 novembre 1987, Roma, Gangemi Editore, 1988, pp. 53 ss., p. 54. Critico, invece, è G. Neppi Modona (*Carcere e società civile*, cit., p. 1973), secondo cui la l. n. 547/1932 viene «pomposamente definita da Longhi «Carta del lavoro carcerario», nascondendosi tutte le contraddizioni di questo istituto».

150 Sul lavoro carcerario in epoca fascista v. G. Novelli, *op. cit.*; S. Longhi, *op. cit.*, p. 725; G. D'Aniello, *op. cit.*, 859; F. Saporito, *op. cit.*, pp. 1239 ss.; T. Cicinelli, *L'obbligatorietà del lavoro domestico dei reclusi*, in *Riv. dir. penit.*, 1941, pp. 235 ss. Per una lettura post fascista della normativa emanata nel 1931, inforcando le «lenti del giuslavorista», v. G. Pera, *op. cit.*, pp. 54 ss.

151 Sui criteri empiricamente impiegati in passato dagli Agenti di Custodia per l'assegnazione

le scelte, specie per l'importanza attribuita alla buona condotta del recluso, requisito a sua volta essenziale per l'attribuzione del lavoro (v. art. 119, r.d. n. 787/1931)¹⁵².

I principi ispiratori della disciplina del lavoro dei detenuti e le relative modalità organizzative sostanzialmente non mutavano rispetto alle prescrizioni previste dal precedente regolamento carcerario del 1891. Quanto ai primi, permaneva l'afflittività del lavoro ed il collegamento stretto tra quest'ultimo e la pena, in considerazione del fatto che la sanzione irrogata per il reato si scontava anche con lo svolgimento del primo; mentre, dal punto di vista economico, si passava dalla gratificazione per il lavoro svolto alla mercede, utilizzando un concetto sostanzialmente para-sinallagmatico (cfr. art. 125, r.d. n. 787/1931)¹⁵³.

Si offriva, altresì, la possibilità ai detenuti di lavorare non solo all'interno degli stabilimenti, ma anche all'esterno del muro di cinta (c.d. lavoro all'aperto)¹⁵⁴, si pensi all'impiego dei carcerati nell'opera di bonifica o di dissodamento dei terreni¹⁵⁵, finalizzata alla progressiva e graduale cessione dei terreni, migliorati, ai lavoratori liberi¹⁵⁶. Singolare, inoltre,

dell'utenza al lavoro v. G. Baldazzi, *Il lavoro carcerario*, in *Scuole pen. unit.*, 1930, pp. 144 ss., spec. p. 146.

152 Qualifica come «borbonica» la normativa sul lavoro penitenziario ante O.P., E. Fassone, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., pp. 157 ss., spec. p. 160.

153 Invero, di mercede già parlava G.B. Massone (*op. cit.*, pp. 82 ss.), con riferimento ai «forzati operai» nei bagni marittimi sardi, presente anche prima del 1841, visto che la classificazione delle paghe venne modificata nelle Regie Determinazioni del 1841 dal sovrano savoiardo.

154 Sul lavoro all'aperto v. D. Grandi, *op. cit.*, pp. 144 ss.

155 A. Garofalo (*Il lavoro come mezzo di recupero sociale del condannato*, in *Rass. studi penit.*, 1957, pp. 473 ss., spec. p. 476) osservava come il lavoro agricolo fosse particolarmente indicato per la popolazione detentiva per diversi motivi. In primo luogo, si evidenziava la prevalente qualità di contadino dei condannati; in secondo luogo, la produzione agricola aveva buone possibilità di essere assorbita dalla comunità carceraria e da quella circostante; infine, quanto all'opera di bonifica agraria, secondo l'A., essa avrebbe dovuto essere prevalentemente affidata alle comunità carcerarie, così da assicurare ai detenuti un migliore e più sano tenore di vita, ricollocando altresì il detenuto nel suo ambiente naturale, migliorando al contempo le proprie capacità lavorative. Al contrario L. Dworzak (*Il lavoro penitenziario agricolo nella legislazione e nella pratica*, in *Riv. dir. penit.*, 1934, pp. 285 ss., spec. p. 287) evidenziava come, specie nelle colonie agricole della Sardegna, il lavoro rurale non fosse affatto pieno di fascino e d'incanto, «anzi, sovente costituisce un lavoro assai più duro e difficile di quello d'officina».

156 Sui risultati raggiunti con le bonifiche agrarie e sul paradigma rappresentato dalla colonia agricola di Castiadas, restituita ai coloni nel 1939, v. P. Quaglione, *op. cit.*, pp. 133 ss. Sulle bonifiche agrarie, v. G. D'Aniello (*op. cit.*, 856), che cita due leggi precorritrici sull'utilizzazione dei detenuti per tali opere, e cioè, la l. 2 agosto 1897, n. 982, il cui art. 16 autorizzava il governo a concedere l'opera dei condannati a privati coltivatori diretti per lavori di bonificazione, irrigazione e trasformazione delle terre; la l. 13 dicembre 1903, n. 474, sulla bonifica dell'agro romano, che autorizzava la concessione dei detenuti per

era la disposizione che consentiva di valorizzare l'impiego dei detenuti di particolare cultura o di eccezionale capacità tecnica (art. 121, r.d. n. 787/1931), che altrimenti non avrebbero potuto continuare ad esercitare l'arte o la professione praticata durante la vita libera.

Invero, però, il fenomeno più importante che contraddistingueva il periodo storico in esame, con una scia applicativa protrattasi ben oltre l'entrata in vigore della Costituzione, è stato il c.d. appalto di manodopera carceraria, risalente a qualche anno prima (d.m. 10 marzo 1926 – abrogato implicitamente dall'O.P.)¹⁵⁷.

In pratica, le direzioni d'istituto, previa richiesta da parte delle ditte private interessate¹⁵⁸, potevano autorizzare queste ultime a condurre, direttamente e sotto la loro responsabilità tecnica e finanziaria, le officine ed i laboratori presenti in carcere, quando non operanti "in economia"¹⁵⁹. A ben guardare, però, l'utilizzazione diretta del prestatore d'opera implicava una trilateralità del rapporto tra detenuto, amministrazione penitenziaria e impresa¹⁶⁰, più apparente che reale¹⁶¹, manifestandosi perplessità in ordine alla riconducibilità della fattispecie al c.d. appalto di manodopera, essendo più calzante, invece, la più moderna somministrazione di lavoro¹⁶².

La modalità di impiego delle risorse delle lavorazioni rappresentava

l'opera di costruzione delle strade. Sempre sulle bonifiche agrarie, realizzate mediante l'opera dei detenuti, cfr. D. Grandi, *op. cit.*, p. 136. Sull'illusorio nesso tra bonifica agraria, effettuata con i condannati e lavoro carcerario, v. G. Neppi Modona, *Carcere e società civile*, cit., pp. 1936–1942. Sul lavoro penitenziario agricolo in generale e non solo in Italia, v. L. Dworzak, *op. cit.*, pp. 285 ss.

157 Il d.m. 10 marzo 1926, che contiene il capitolato d'oneri mediante cui «l'amministrazione "concede" la "mano d'opera" di detenuti (assimilando il capitolo medesimo ad una "locatio hominis", della quale è oggetto se non la stessa persona, almeno il corpo del detenuto) e non già "(...) la esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera (...) (...)», costituisce la condizione necessaria per rendere possibile la prestazione di lavoro subordinato del detenuto in favore di privati, dalla quale discende (ai sensi dell'art. 36, primo comma, della Costituzione) il "diritto" fatto valere» dal lavoratore detenuto (Pret. Parma 19 dicembre 1977, in *Dir. lav.*, 1978, II, p. 100, con nota di R. Pessi, *Il rapporto di lavoro del detenuto: a proposito della concessione in uso della manodopera dei detenuti ad imprese appaltatrici*, *ivi*, pp. 103 ss.). Per alcune riflessioni sul capitolato d'oneri v. G. Pera, *op. cit.*, p. 58.

158 Sui metodi di aggiudicazione degli appalti, v. A. Passaretti, *Il lavoro carcerario con particolare riguardo alla posizione dell'imprenditore privato*, in *Giust. pen.*, 1971, I, pp. 385 ss., spec. p. 392, nota 25.

159 In merito v. G. Pera (*op. cit.*, p. 55), secondo il quale si verserebbe in una situazione di divieto ex art. 1, l. n. 1369/1960.

160 Cfr. R. Rustia, *op. cit.*, p. 79.

161 V. O. Mazzotta, *Rapporti interpositori e contratto di lavoro*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 449.

162 Così, R. Pessi, *op. cit.*, pp. 111 – 112, nota 28, che accosta la fattispecie in questione al modello francese del *travail interimaire*. In giurisprudenza, cfr. Pret. Parma 19 dicembre 1977, cit.

il profilo più interessante. Quanto a quelle materiali, l'imprenditore utilizzava propri macchinari e materie prime; con riferimento alle risorse umane, invece, l'impresa era autorizzata a impiegare i detenuti, in base ad uno speciale "contratto di cessione di manodopera", stipulato con l'amministrazione carceraria, reso possibile per la particolare natura del lavoro carcerario¹⁶³.

Il lavoro dei detenuti presso queste lavorazioni era, peraltro, caratterizzato da una prima forma di "chiamata nominativa", atteso che la somministrazione del personale, pur riguardando un determinato numero di unità da impiegare (non riducibile dall'imprenditore), avveniva in base ad una valutazione operata dall'impresa, che sceglieva i detenuti ritenuti più adatti per le singole lavorazioni¹⁶⁴. Competeva all'amministrazione carceraria, invece, il profilo della disciplina e della sicurezza interna dei laboratori.

Questa forma di impiego della manodopera carceraria, col passare del tempo e la formazione di un'opinione pubblica più sensibile alle esigenze dei diritti del lavoratore tout court, è stata oggetto di feroci critiche, indirizzate sia verso le imprese utilizzatrici¹⁶⁵, sia verso l'amministrazione carceraria¹⁶⁶, accusate di lucrare sulla pelle e sulla

163 Cfr. C. Erra, (voce) *Lavoro penitenziario*, in *E.D.*, XXIII, 1973, pp. 565 ss., p. 566.

164 *Contra*, A. Passaretti, *op. cit.*, 391, che evidenzia come fosse la direzione a scegliere i lavoratori ritenuti più qualificati. L'impresa a sua volta poteva esigere l'esonero dall'officina del detenuto che desse prova ripetuta e costante di incapacità o scarsa produttività (art. 56, d.m. 10 marzo 1926).

165 Sullo sfruttamento dei detenuti da parte delle imprese private, in violazione della l. n. 1369/1960 cfr. E. Fortuna (*Il lavoro carcerario nel progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario*, in *Riv. giur. lav.*, 1974, I, pp. 647 ss., p. 649), che riferisce di un'interrogazione parlamentare proposta dall'allora Senatore Viglianesi al Ministro della Giustizia, Cons. Reale, di cui dà conto il quotidiano "Avanti", del 22 novembre 1966. In merito, v. R. Pessi (*op. cit.*, pp. 108 ss.), che ritiene irrilevanti le giustificazioni rese dal Ministro a fronte dell'interrogazione, nella misura in cui «l'amministrazione carceraria opera come vera e propria intermediatrice del lavoro, realizzando così una fattispecie analoga a quella prevista e regolata dall'art. 1 della legge 1369/1960». Evidenziava, come, il c.d. appalto carcerario trovasse legittimazione proprio da leggi speciali apposite, quindi derogatorie rispetto alla l. 1369/1960, G. Ardaù, *Manuale di diritto del lavoro*, I, Milano, Giuffrè, 1972, p. 885, nota 14; *contra*, R. Rustia, *op. cit.*, pp. 80 ss.), secondo cui i detenuti lavoratori presso le lavorazioni appaltate, poiché occupati in violazione della l. n. 1369/1960, avrebbero dovuto essere considerati occupati direttamente presso l'impresa appaltatrice, evitando trattamenti deteriori rispetto ai dipendenti liberi. L'opinione ufficiale dell'allora Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena era ovviamente diversa e favorevole alle imprese, come dimostra circ. Min. Grazia Giust. 12 gennaio 1971, n. 1922/4379 (in *Rass. studi penit.*, 1971, p. 561), che negava il rapporto diretto tra detenuto e impresa, in palese violazione di legge. In generale sui nessi tra l. n. 1369/1960 e lavoro carcerario, cfr. Mazzotta, *op. cit.*, pp. 444 - 453.

166 Sul punto v. le crude pagine di I. Invernizzi, *Il carcere come scuola di rivoluzione*, Torino,

pena dei detenuti, non mancando, però, opinioni dissenzienti, che si schieravano in difesa delle lavorazioni in appalto¹⁶⁷. La Costituzione della Repubblica, a differenza di quanto accadeva nel passato prossimo, colloca il lavoro al centro del nostro sistema giuridico¹⁶⁸, cambiando altresì il modo di intendere la pena, ma non l'istituzione deputata alla sua esecuzione, ancora contraddistinta da un'accentuata impermeabilità rispetto al mondo esterno, da un clima di violenza che ne ha connotato l'intera storia, da una rigida burocratizzazione dell'A.P., che incide sulle condizioni sia dell'utenza, sia del personale¹⁶⁹.

Nonostante il mutamento evidente dei valori alla base del nostro ordinamento, rispetto a quelli imperanti nel ventennio¹⁷⁰, il r.d. n. 787/1931 ha conservato la propria efficacia fino al 1975, quando il legislatore è riuscito a varare la riforma penitenziaria, senza, però, metter mano alla codificazione penale del 1930¹⁷¹.

Einaudi, 1973, parte seconda, sez. "il lavoro".

167 Positivamente sul sistema dell'appalto P. Quaglione, *op. cit.*, p. 132; A. Passaretti, *op. cit.*, p. 387; ma in critica v. R. Rustia, *op. cit.*, p. 81, nota 37. Invero, ciò che i sostenitori dell'appalto non coglievano era l'intima connessione tra sfruttamento e somministrazione di detenuti, a causa della mancata equiparazione del lavoro dei detenuti rispetto a quelli liberi, magari occupati all'esterno presso la medesima impresa, realizzandosi una evidente disparità di trattamento tra i due gruppi di dipendenti.

168 E. Ales (*Famiglia e sicurezza sociale nei principi costituzionali*, in *Dir. lav.*, I, pp. 405 ss., spec. p. 423) parla, giustamente, di «particolare impostazione ed interpretazione "ergocentrica" (...) della Costituzione italiana».

169 Questa è l'opinione tuttora attuale e condivisibile di G. Neppi Modona, (*voce*) *Ordinamento penitenziario*, in *Dig. Disc. Pen.*, Torino, Utet, IX, 1995, pp. 41 ss., spec. p. 43 ss. Adde, M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e costituzione*, Torino, Giappichelli, 2002, pp. 20 ss.; sul rapporto tra Assemblea Costituente e O.P., v. Bellomia, 1980; sul dibattito in Assemblea Costituente, cfr. G. Fagiolo, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Roma, Edizioni Logos, 1992, 277 ss. Invero, pare alquanto strano che si possa parlare di indifferenza sull'argomento da parte dei Costituenti, specie se si considera che molti di essi hanno sperimentato le galere fasciste (v. E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 71). Con riferimento specifico all'attenzione dedicata al lavoro carcerario in Assemblea Costituente, l'on.le Della Seta evidenziava come la riabilitazione del condannato dovesse essere realizzata «attraverso il lavoro quale modo di riparazione del danno arrecato all'ordine sociale dal fatto delittuoso» (Atti Ass. Cost. - D. I, 735).

170 G. Di Gennaro (*op. cit.*, pp. 106 ss., spec. p. 110), invece, esprime un giudizio positivo sulla presenza delle regole minime in tema di umanità della esecuzione penitenziaria nel r.d. 787/1931. Ritiene, invece, che il regolamento del 1931 fosse indifferente rispetto alle problematiche rieducative, deducendo ciò dalla disciplina del lavoro carcerario, E. Fassone, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, cit., p. 158.

171 Sui tentativi di riforma dell'O.P. prima del 1975, v. G. Di Gennaro – M. Bonomo – R. Breda, *Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 9 ss.

7. *Il lavoro carcerario nel nuovo Ordinamento Penitenziario*

Ad una Carta Fondamentale ove si costituzionalizza la rieducazione come funzione (tendenziale) della pena ed il lavoro come elemento fondamentale di appartenenza del cittadino alla comunità nazionale, corrisponde la resistenza per trent'anni (1948–1975) dell'idea del lavoro–parte della pena e della sua obbligatorietà per condannati e internati (cfr. artt. 22–25 c.p., e 1, r.d. n. 787/1931), con una disciplina regolamentare palesemente discriminatoria tra lavoratori liberi e detenuti (v. artt. 114 ss., r.d. n. 787/1931)¹⁷², che non può neanche beneficiare degli interventi della Corte Costituzionale¹⁷³, a causa della c.d. questione qualificatoria, cioè, della natura regolamentare della disciplina penitenziaria, come tale non sindacabile dal Giudice delle leggi¹⁷⁴.

Invero, è la vision stessa del lavoro penitenziario ad essere viziata da pregiudizi politico–ideologici, minata alla radice da un paternalismo e da un'ipocrisia giuridica¹⁷⁵, che ne influenza non solo la disciplina,

¹⁷² Sul tema v. E. Bernardi, *op. cit.*, p. 85.

¹⁷³ Sulla successiva azione supplente, svolta dalla Corte Costituzionale in materia di diritto penitenziario, v. A. Morrone, *Il diritto alle ferie per i detenuti*, nota a Corte Cost. 22 maggio 2001, n. 158, in *Giur. Cost.*, 2001, II, pp. 1270 ss., p. 1273.

¹⁷⁴ Apprezzano, anche per questo motivo, l'impiego dello strumento legislativo per l'approvazione dell'O.P., E. Fassone, *La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria*, cit., p. 147; V. Grevi, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in V. Grevi (a cura di), *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, cit., pp. 1 ss., spec. p. 6; G. Casaroli, *La semilibertà*, in G. Flora (a cura di), *Le nuove norme sull'ordinamento penitenziario*, Milano, Giuffrè, 1987, pp. 235 ss., spec. p. 236; G. Di Gennaro – M. Bonomo – R. Breda, *op. cit.*, p. 4; G. La Greca, *La riforma penitenziaria a venti anni dal 26 luglio 1975. I) Linee generali e sviluppo*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 875 ss.; A. Pennisi, *Diritti del detenuto e tutela giurisdizionale*, Torino, Giappichelli, 2001, p. V. Sul tema, cfr. M. Barbera, *Il lavoro carcerario (art. 19)*, in T. Treu – F. Liso – M. Napoli (a cura di), *Legge 28 febbraio 1987, n. 56. Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1987, pp. 728 ss., spec. pp. 729–730; *Idem*, (voce) *Lavoro carcerario*, in *N.D.D.P., sez. comm.*, 1992, VIII, pp. 212 ss., spec. p. 213. Secondo S. Vitello (*Lavoro penitenziario: brevi riflessioni alla luce della sentenza n. 1087 del 30 novembre 1988*, nota a Corte Cost. 13 dicembre 1988, n. 1087, in *Cass. Pen.*, 1989, pp. 852 ss.), il regolamento carcerario appartiene alla *species* dei regolamenti indipendenti. Critica la valutazione della Corte, G. Amato, *Regolamenti anteriori con forza di legge*, in *Dem. dir.*, 1968, pp. 567 ss., secondo il quale i regolamenti in questione sarebbero dotati di forza di legge e dunque sottoponibili al giudizio di costituzionalità. La tesi di Amato pare a sua volta trovare conferma, quanto meno con riferimento alla capacità del giudice *a quo* di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in alcune sentenze della Corte Costituzionale (27 giugno 1968, n. 72; 10 luglio 1968, n. 91; 20 marzo 1970, n. 40, tutte in www.giurcost.org), sull'esclusione del r.d. n. 787/1931 al sindacato di costituzionalità, perché atto non avente forza di legge, come riferiscono G. Di Gennaro – M. Bonomo – R. Breda, *op. cit.*, p. 5, nota 3.

¹⁷⁵ V. E. Fassone, *Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*,

ma anche l'organizzazione, arretrata e disomogenea rispetto alla realtà esterna¹⁷⁶. Infatti, il lavoro viene spesso visto come fattore rieducativo o di redenzione morale in sé¹⁷⁷, in grado di ridurre la pigrizia, facile a radicarsi in istituto, regolarizzando la vita del reo¹⁷⁸ e distraendolo da «cupe meditazioni»¹⁷⁹.

Solo con il nuovo O.P. si spazza via la vecchia regolamentazione fascista, passandosi dal lavoro-parte integrante della pena, al lavoro-elemento fondamentale del trattamento del condannato e dell'internato¹⁸⁰, nonostante la non condivisibile e difforme opinione, espressa da dottrina penitenziaristica minoritaria¹⁸¹.

cit., p. 161.

176 V. U. Romagnoli, *op. cit.*, pp. 96 ss.; M. Barbera, *Il lavoro carcerario (art. 19)*, cit., pp. 729 ss.; *Idem*, (voce) *Lavoro carcerario*, cit., pp. 212 ss. In merito, v. soprattutto Corte Cost. 22 novembre 1974, n. 264 (in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, pp. 262 ss., spec. p. 270) secondo cui «il lavoro, ben lungi dall'essere in contrasto con la morale esigenza di tutela e rispetto della persona è gloria umana, precetto religioso per molti, dovere e diritto sociali per tutti (art. 4 Cost.) e reca sollievo ai condannati che lavorando, anche all'aperto, come consente l'art. 22 c.p. nel nuovo testo risultante dalla novella del novembre 1962, godono migliore salute fisica e psichica, conseguono un compenso e si sentono meno estraniati dal contesto sociale». Alcune considerazioni fortemente critiche su Corte Cost. 22 novembre 1974, n. 264, sono espresse da M. Pavarini, *La Corte Costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio in tema di lavoro carcerario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1976, 262 ss., spec. pp. 269 – 272.

177 V. L. De Litala, *op. cit.*, p. 241; P. Del Curatolo – V. De Siervo, *op. cit.*, p. 485; P. Quaglione, *op. cit.*, p. 21; E. Eula, *Il lavoro carcerario nella economia della espiazione, della purificazione, della redenzione*, in *Iustitia*, 1958, 1, p. 9 ss., spec. pp. 10 ss.; Erra, 1973, 565. Critico, M. Pavarini, *La Corte Costituzionale di fronte al problema penitenziario*, cit., p. 270.

178 Cfr. C. Erra, *L'organizzazione del lavoro carcerario*, cit., p. 311; *Idem*, (voce) *Carcerati e dimessi dal carcere*, in *E.D.*, 1960, VI, pp. 281 ss., p. 282.

179 N. Reale, *Rieducazione del condannato*, in *Rass. studi penit.*, 1957, pp. 447 ss., p. 466. Emblematiche a riguardo erano le parole con cui G.B. Massone (*op. cit.*, pp. 73) apriva il quarto capitolo del volume sui bagni marittimi sardi: «Quale momento di gioia prova il condannato nel primo istante che, tolto alle sue pungenti riflessioni, vien chiamato dalla campana dell'aurora al lavoro!».

180 Su tale importante passaggio sia consentito il rinvio a V. Lamonaca, *Il lavoro dei detenuti*, cit., pp. 65 ss., e soprattutto alla dottrina ivi citata. A livello giurisprudenziale, poi, qualificano il lavoro come valore centrale per il nostro sistema penitenziario, Cass. 3 febbraio 1989, n. 685, in *Riv. giur. lav.*, 1990, II, 140, con nota di F.M. Ferruta, *Sulle modalità di percezione della retribuzione da parte del detenuto semilibero*, e Corte Cost. 22 maggio 2001, n. 158, in *Mass. giur. lav.*, 2001, pp. 1226 ss., con nota M.N. Bettini, *Ferie e parità di trattamento dei detenuti*, nonché in *Dir. pen. proc.*, 2001, pp. 1246 ss., con nota di F. Della Casa, *Il riconoscimento del diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che lavora*.

181 Così M. Monteleone, *Aspetti teorici e operativi del lavoro dei detenuti*, in *Aa.Vv.*, *Il lavoro dei detenuti*, in *Foro it.*, 1986, I, cc. 1438 ss., secondo la quale al lavoro «è, almeno formalmente, assegnato un ruolo non secondario» a livello trattamentale, come si può constatare dalla sua collocazione immediatamente successivo all'elemento dell'istruzione. Si ritiene di dover dissentire dall'opinione da ultimo riportata, che pare essere frutto di una lettura eccessivamente formalistica del dato normativo (art. 15 O.P.), che riporta prima l'istruzione e poi il lavoro nella enumerazione degli elementi del trattamento, omettendo ogni riferimento alla formazione professionale, salvo a non ricondurla all'istruzione. La valenza del lavoro quale elemento fondante della Repubblica, oltre che principale fattore di integrazione sociale, non può che porlo

Il lavoro nell'O.P. (art. 20) e nel codice penale (artt. 22 – 25) mantiene ancora un vetusto carattere obbligatorio, quanto meno per i condannati e per gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro. L'obbligatorietà non sussiste, invece, per le persone sottoposte alle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario, per le quali l'assegnazione al lavoro è prevista solo per finalità terapeutiche (c.d. ergoterapia); ovviamente, gli imputati non sono soggetti all'obbligo del lavoro, poiché il loro «trattamento» deve essere rigorosamente informato al principio di non colpevolezza¹⁸².

L'«utilità sociale» del lavoro carcerario¹⁸³, specie se si svolge all'esterno del muro di cinta nelle forme delle c.d. misure alternative¹⁸⁴, trova generale condivisione¹⁸⁵, sia per la riduzione della recidiva¹⁸⁶, sia per la

al vertice della scala di valori cui si ispira il trattamento penitenziario. La centralità del lavoro in ambiente detentivo è evidente nelle dinamiche trattamentali, ed è fattore determinante nel mitigare la comparsa e la progressione, nella personalità dei detenuti, di quel complesso fenomeno di graduale adattamento del recluso alla subcultura carceraria, che viene definito dogmaticamente come «prigionizzazione» (*prisonization*) del condannato. Sulla limitazione dei danni da prigionizzazione, obiettivo del c.d. trattamento rieducativo, v. L. Daga, (voce) *Sistemi penitenziari*, cit., 1992, 773 ss. Sulla nascita del concetto di *prisonization* v. D. Clemmer, *The Prison Community*, Holt, Rinehart & Winston, New York, 1958.

182 Cfr. ancora V. Lamonaca, *Il lavoro dei detenuti*, cit.

183 Sul lavoro carcerario, come «esempio di “utilità sociale”, non per quel che si fa, ma per il solo fatto di svolgere un'attività», v. M. Miscione, *L'uomo e il lavoro*, in Aa.Vv., *Diritto del lavoro. I nuovi problemi. L'omaggio dell'Accademia a Mattia Persiani*, Padova, Cedam, 2005, t. I, pp. 193 ss., spec. p. 211.

184 «Dovremmo batterci per avere un po' meno carcere (...)». Questa affermazione, di N. Amato, *Intervento, in Sistema carcerario e umanizzazione delle pene*, in *Dem. dir.*, 1986, V, pp. 157 ss., animava il dibattito all'indomani dell'emanazione della l. n. 663/1986 (c.d. legge Gozzini). Sul punto v. anche M. Vitali, *Il lavoro penitenziario*, Milano, Giuffrè, 2001, p. XVI.

185 Isolata, e non condivisibile, è la posizione di M. Pavarini, *La nuova disciplina del lavoro dei detenuti nella logica del trattamento differenziato*, in V. Grevi (a cura di), *L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (L. 10 ottobre 1986 n. 663)*, Padova, Cedam, 83 ss., spec. p. 87, che si interroga sui motivi che dovrebbero indurre a prestar fede «alle virtù miracolose della subordinazione e della disciplina del lavoro nel carcere», alla luce dei mutamenti del carcere e della sofferenza legale in generale. Lo scetticismo sull'efficacia del lavoro e della formazione in ambito penitenziario percorre l'intera produzione scientifica di M. Pavarini [*Premessa. Prison work rivisitato. Note teoriche sulle politiche penitenziarie nella post modernità*, in M. Grande – M.A. Serenari (a cura di), *In-out: alla ricerca delle buone prassi. Formazione e lavoro nel carcere del 2000*, Milano, Franco Angeli, pp. 7 ss., spec. p. 8], secondo il quale «esistono buone e fondate ragioni per ritenere che questa speranza debba considerarsi definitivamente illusoria, ed insistervi pur di fronte ai palesi fallimenti di ogni volontà riformatrice agita attraverso di essa, non solo è segno di pigrizia politica-culturale, ma sempre più rischia di trasformarsi in un esercizio reazionario in quanto cieco rispetto al *novum*».

186 V. P. Zarrella, *Osservazioni in tema di lavoro e di istruzione negli istituti di prevenzione e di pena*, in *Rass. st. penit.*, 1975, 905 ss., p. 910; M. Monteleone, *op. cit.*, 1986, p. 1446; K.E. Maguire – T.J. Flanagan – T.P. Thornberry, *Prison Labor and Recidivism*, in *Journal of quantitative criminology*, 1988, n. 1, pp. 58 ss.

realizzazione di una vera integrazione “dentro–fuori”, nell’ottica di una reale assistenza post-penitenziaria¹⁸⁷, mediante percorsi di inclusione sociale, che contribuiscano all’acquisizione di una professionalità (lecita)¹⁸⁸ spendibile all’esterno da parte del reo¹⁸⁹.

La soppressione del c.d. appalto carcerario¹⁹⁰, unitamente ad altre novità¹⁹¹, portano ad un arricchimento del patrimonio giuridico del lavoratore–detenuto¹⁹², il quale può ora fruire anche della medesima

187 Sulle difficoltà incontrate nella ricerca del lavoro dal soggetto dimesso v. già C. Erra, *L'organizzazione del lavoro carcerario*, cit., p. 287, che proponeva l’istituzione di «assistenzari per i liberati destinati ad ospitare il liberato che non ha una famiglia cui appoggiarsi, o che non saprebbe come vivere», ora improponibile per motivi di ordine sia giuridico, sia economico.

188 M. Pavarini, *Premessa. Prison work rivisitato*, cit., p. 10, ritiene che l’inclusione sociale del delinquente attraverso la formazione ed il lavoro sia pura ideologia, poiché «chi sceglie l’illegalità alla legalità del lavoro è comunque alla disciplina di questo socializzato (...). Chi delinque è oramai cosciente di comportarsi secondo l’etica e la disciplina del lavoro. Anche il crimine è sempre più e soltanto un lavoro». Invero, va respinta fermamente questa tesi, in quanto l’educazione al lavoro illegale si fonda su principi e valori che non sono certamente quelli costituzionali, ed è alla rivalutazione di questi che deve puntare il sistema dell’esecuzione penale. Il fatto che il delinquente ben conosca la fatica del lavoro, il concetto di organizzazione e di disciplina, in quanto collegato al contesto criminale, gli aspetti complessivi della subordinazione, non possono portare ad equiparare l’attività di cui agli artt. 1–4, 35 ss. Cost., a quella svolta a livello delinquenziale.

189 Sull’importanza degli effetti dell’equiparazione tra lavoro in carcere e libero per finalità di inclusione sociale, v. F. Roselli, *Il lavoro carcerario*, in G. Santoro Passarelli (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale*, Milano, Ipsoa, 2000, pp. 114 ss., spec. p. 115.

190 M.P. Li Donni (*Sul lavoro dei condannati e degli internati nel sistema penitenziario italiano*, in *Dir. fam.*, 1979, pp. 999 ss., spec. p. 1001), E. Fassone (*Sfondi ideologici e scelte normative nella disciplina del lavoro penitenziario*, cit., p. 167), M.N. Bettini, [(voce) *Lavoro carcerario*, in *E.G.T.*, 190, XVIII, pp. 1 ss., spec. p. 2] e F. Roselli (*op. cit.*, p. 115) riconducono la soppressione dell’appalto carcerario, operata dall’OP, alla necessità di eliminare il contrasto tra questo e la l. n. 1369/1960; allo stesso modo L. Nogler, *Lavoro a domicilio* (Art. 2128), in P. Schlesinger (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè, 2000, p. 299. Parlano, invece, di disapplicazione della l. 1369/1960 con riferimento al sistema delle lavorazioni penitenziarie in appalto, R. Ciccotti – F. Pittau (*Il lavoro in carcere*, cit., p. 61), che ribadiscono la piena applicazione della l. 1369/1960 (pag. 82); sul contrasto tra il sistema dell’appalto carcerario e la l. 1369/1960, cfr. S. Tonon [*Il lavoro dei detenuti*, in F. Carinci (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, in C. Cester (a cura di), *Il rapporto di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento*, Torino, Utet, 1998, pp. 222 ss., spec. p. 223; *Idem*, *Il lavoro dei detenuti*, *ibidem*, 2a ed., 2007, pp. 2067 ss., spec. p. 2069] e M. Barbera, *Il lavoro carcerario* (art. 19), cit., p. 734; *Idem*, (voce) *Lavoro carcerario*, cit., p. 217 (che evidenzia la coincidenza tra il capitolato d’oneri ex d.m. 10 marzo 1926 con la fattispecie vietata dalla l. n. 1369/1960). Per alcuni riferimenti interni all’A.P. in materia di lavoro esterno, v. circ. Min. Giust. 3 luglio 1976, n. 2338/4792; 27 settembre 1976, n. 2360/4814; 14 dicembre 1976, n. 2376/4830; 20 giugno 1977, n. 2435/4888, in *Rass. studi penit.*, 4-5/1977, pp. 657 ss.

191 Qualifica «lacunosa» la disciplina del lavoro penitenziario adottata con l’O.P., M.P. Li Donni, *op. cit.*, p. 999. Anche per G. Tamburino, *Il lavoro nelle misure alternative e la “rieducazione” dei detenuti*, in Aa.Vv., *Lo stato di attuazione della riforma penitenziaria e il ruolo degli enti locali*, Venezia, Marsilio, 1979, pp. 73 ss., spec. 80) il rapporto tra detenzione e lavoro, quanto ai profili della sua disciplina, presenta diversi circoli viziosi, non risolti all’epoca dal legislatore.

192 La locuzione di lavoratore - detenuto non è utilizzata a caso, come insegna G. Muci (*Le*

giurisdizionale offerta al lavoratore “libero”¹⁹³, con l’effetto di aumentare il relativo costo del lavoro, diminuendo, così, il numero degli occupati¹⁹⁴, come emerge a livello statistico¹⁹⁵.

Durante i suoi trentacinque anni di applicazione l’O.P. ed il lavoro penitenziario in particolare, subiscono diversi rimaneggiamenti (l. 10 ottobre 1986, n. 663¹⁹⁶, l. 12 agosto 1993, n. 296, l. 27 maggio 1998, n. 165, l. 22 giugno 2000, n. 193), anche se la novità più importante riguarda l’istituzione nel complesso, che gradualmente si apre all’esterno, tenta di ridurre le tensioni interne e opera un ricambio di personale,

organizzazioni sindacali di fronte alla riforma penitenziaria, in M. Cappelletto – A. Lombroso (a cura di), *op. cit.*, pp. 118 ss., spec. p. 122), secondo cui «Il detenuto – lavoratore deve diventare il lavoratore – detenuto, con un capovolgimento non solo formale ma concretamente sostanziale dell’ottica in cui si svolge l’esecuzione della pena». Per assicurare tale risultato al detenuto vanno garantiti tutti i diritti costituzionali in materia lavoristica, così da arricchirne la personalità umana e invertire il rapporto disumano tra carcere e recluso. Condividono quanto affermato da Muci, anche F. Mortillaro, *La retribuzione*, Roma, Bardi Editore, 1979, p. 206; G. Tranchina, *op. cit.*, p. 149 ss.; G. Borsini, *Prelievo dalla mercede dei detenuti lavoratori di una quota destinata all’assistenza delle vittime del delitto: legittimità, limiti e tutela dei diritti dei detenuti*, nota a Trib. Sorv. Roma o.d.s. 20 maggio 1985, in *F.L.*, III, cc. 238 ss., spec. c. 243; G. Baldassini – Faini, *Il lavoro carcerario*, in F. Ferracuti (a cura di), *Trattato di criminologia, medicina criminologica e psichiatria forense*, Vol. XI – *Carcere e trattamento*, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 465 ss.; G. Galli, *La Corte Costituzionale ritorna sulla mercede dei detenuti*, nota a Corte Cost. 18 febbraio 1992, n. 49, in *Dir. lav.*, 1993, II, pp. 38 ss., spec. p. 50; P. Caponetti, *La tutela del lavoro penitenziario*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, I, pp. 123 ss. La considerazione del detenuto lavorante come lavoratore privato della libertà personale emerge anche dagli *Atti del Quarto Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del delitto e il trattamento dei delinquenti*, tenutosi a Kyoto dal 17 al 26 agosto 1970, in *Rass. studi penit.*, 1970, suppl. fasc. VI. Secondo G. Vanacore, *Il lavoro penitenziario e i diritti del detenuto lavoratore*, Working Paper Adapt n. 22/2006, in <http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/Pubblicazioni/WorkingPaperAdapt.html>, p. 4) l’art. 20 OP rappresenta un primo passo avanti verso il superamento della distinzione tra lavoratore non detenuto e detenuto lavoratore. L’auspicio è anche di S. Buzzi, *Intervento*, in *Aa.Vv.*, *Il carcere che lavora*, Roma, Edizioni delle autonomie, 1987, pp. 231 ss., spec. p. 237, secondo cui in tal modo si può assicurare il diritto al lavoro anche in regime di detenzione.

193 In argomento sia consentito il rinvio a V. Lamonaca, *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in *Lav. prev. oggi*, 2010, pp. 824 ss.

194 Cfr. M. Monteleone, *op. cit.*, c. 1440.

195 Statistiche aggiornate semestralmente sul lavoro dei detenuti sono pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia in apposito link. Di conseguenza, non possono ritenersi affidabili i riferimenti statistici, risalenti ad oltre vent’anni or sono, rinvenibili nelle fonti bibliografiche cui pur fa riferimento R. Scognamiglio, *op. cit.*, p. 19, nota 8.

196 Secondo E. Bernardi (*op. cit.*, p. 78), l’istituto del lavoro carcerario non è stato integralmente rielaborato con la l. n. 663/1986, ma sono state apportate semplicemente modifiche frammentarie al testo della riforma dell’OP, non riconducibili ad un’unica ratio. Ciononostante, l’A. (p. 111) valuta in modo sostanzialmente positivo gli articoli della l. 663/1986 che si occupano di lavoro. Sulla l. 663/1986, in generale, v. A. Margara, *La modifica della legge penitenziaria: una scommessa per il carcere, una scommessa contro il carcere*, in *Quest. Giust.*, 1986, 519 ss.; G. Flora, *op. cit.*; *Aa.Vv.*, *L. 10/10/1986. Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative della libertà*, in *Legis. Pen.*, 1987, 78 ss.

necessario per avere un reale attecchimento dei valori costituzionali, senza indulgere in sterili tentativi correzionalistici¹⁹⁷.

8. Osservazioni conclusive: la riconquista della “provincia del lavoro carcerario” da parte dei giuslavoristi?

Il lavoro carcerario rivela, dunque, una profonda e risalente interconnessione con l'esecuzione penale (interna o esterna alla struttura penitenziaria) e si caratterizza per una evidente trasversalità disciplinare, che, dal punto di vista metodologico, avrebbe reso quanto mai opportuno un “lavoro di squadra”¹⁹⁸, piuttosto che una contrapposizione scientifica tra lavoristi e penitenziaristi, sul riconoscimento dei diritti dei lavoratori–detenuti¹⁹⁹. Invece, come evidenzia acutamente autorevole dottrina, questi ultimi «hanno amministrato la provincia del lavoro carcerario quasi per delega dei giuslavoristi, i quali peraltro non si sono certo fatti pregare»²⁰⁰.

Il tema del lavoro carcerario, vera e propria «cenerentola della dottrina penitenziaristica»²⁰¹, è stato caratterizzato da un isolato dibattito

197 A riguardo non si possono non condividere le parole del G. Bettiol (*Il mito della rieducazione del condannato*, in *Sul problema della rieducazione del condannato*, cit., pp. 3 ss., spec. p. 11), secondo cui l'uomo «non può essere costretto all'azione, non può essere costretto alla virtù. L'educazione coatta – quale in ogni caso è quella che viene impartita nelle carceri – non può che recare una ferita profonda alla libertà di orientamento e di coscienza dell'uomo detenuto. Lo Stato non può imporre la virtù. Esso può solo, o meglio deve, creare le condizioni perché l'uomo possa condurre una vita virtuosa onde l'individuo - se lo crede - ne possa approfittare, essendo la virtù il bene di maggior rilievo e significato che l'uomo possa acquisire nel corso della sua esistenza (...). Se tutto questo si nega, si nega la stessa impostazione di libertà». Sulla stessa scia si pone L. Ferrajoli, *op. cit.*, p. 260, che citando J.S. Mill (*On Liberty*, 1861, tr. it. di S. Magistretti, *Saggio sulla libertà*, Milano, Il Saggiatore, 1981, I, p. 33), secondo il quale «Su se stesso, sulla sua mente, l'individuo è sovrano», evidenzia che «le ideologie correzionalistiche sono prima di tutto incompatibili con quell'elementare valore di civiltà che è il rispetto della persona umana. (...) (esse) contraddicono irrimediabilmente il principio della libertà e dell'autonomia della coscienza». *Contra*, G. Zuccalà, *op. cit.*, pp. 71 ss. Per alcune obiezioni al modello correzionale, v. M. Ripoli, *La rieducazione carceraria nella prospettiva interno/esterno*, in *Dir. pen. proc.*, 1996, pp. 1271 ss.

198 Sulla questione metodologica v. P. Giordano, *op. cit.*, p. 332, che auspica, giustamente, «una cooperazione tra penitenziaristi e lavoristi».

199 Sull'atteggiamento scientificamente “minimalista” dei penitenziaristi, v. Vitali, *op. cit.*, p. XV, che parla di «profonda limitazione culturale»; *adde*, P. Caponetti, *op. cit.*, p. 124, che evidenzia l'attenzione di questi verso il solo rapporto punitivo, e non verso il riconoscimento dei diritti.

200 U. Romagnoli, *op. cit.*, pp. 92 ss. Parla di «Orrore dei giuslavoristi in relazione alla disciplina del lavoro penitenziario», E. Bernardi, *op. cit.*, p. 81.

201 Così P. Giordano, *op. cit.*, p. 327.

scientifico²⁰², dove ad un discreto numero di interventi dei penitenziaristi, corrisponde l'episodica presenza lavoristica, determinata anche dalla scarsa giurisprudenza edita²⁰³, ovvero, dalla necessità di aggiornare le voci delle varie enciclopedie giuridiche²⁰⁴, quando tale compito non è assolto dai penitenziaristi stessi²⁰⁵.

Si può, quindi, concludere affermando che l'andamento storico-normativo del lavoro penitenziario ed i più recenti arresti giurisprudenziali²⁰⁶ indicano un rinnovato interesse verso questo istituto, come se fosse stato raccolto l'invito di Umberto Romagnoli a «riprendersi la provincia», rifuggendo, però, dal tentativo di una lettura panlavoristica (e/o pansindacalistica) dell'istituto, e dovendo attribuire pari dignità tanto agli obblighi della persona ristretta, derivanti dal rapporto di esecuzione penale, quanto ai diritti, discendenti dal rapporto di lavoro coniugando, per quanto possibile, teoria e pratica²⁰⁷.

202 Secondo U. Romagnoli, *op. cit.*, pp. 92, gli studi giuridici sul lavoro carcerario sono «rimasti chiusi in un ghetto il cui isolamento dal dibattito culturale non teme confronti. Sarebbe esagerato, tuttavia, addossare esclusivamente al ceto giuridico dei c.d. penitenziaristi una colpa che, invece, è condivisa in larga misura dal legislatore».

203 Da ultimo, a parziale conferma della tesi già sostenuta in V. Lamonaca, *Il lavoro dei detenuti*, cit., cfr. Cass. pen., sez. I, 30 settembre 2011, n. 39557, in *Diritto & Giustizia*, 4 novembre 2011, secondo cui il detenuto che rifiuta un lavoro come inserviente di sezione, adducendo motivi di salute, non è obbligatoriamente soggetto a sanzione disciplinare, ma può vedersi rifiutare la richiesta di liberazione anticipata.

204 M. Barbera, (voce) *Lavoro carcerario*, cit.; M.N. Bettini, (voce) *Lavoro carcerario*, cit.

205 C. Erra, (voce) *Lavoro penitenziario*, cit.; S. Kostoris, *Lavoro penitenziario (voce)*, in *N.D.I., app.*, IV, Torino, 1983, pp. 748 ss.

206 Per la giurisprudenza costituzionale v. Corte Cost. 22 maggio 2001, n. 158, cit., nonché Corte Cost. 27 ottobre 2006, n. 341, in *Cass. Pen.*, 1997, pp. 35 ss., con nota di F. Centofanti, *Lavoro penitenziario e giusto processo*. Per quella di legittimità v. Cass. 26 aprile 2007, n. 9969, in *Giust. Civ. Mass.*, 2007, 4; Cass. 22 ottobre 2007, n. 22077, in *Riv. it. dir. lav.*, 2008, II, pp. 454, con nota di M. Vitali, *Un passo indietro della Corte di Cassazione nell'assimilazione tra lavoro libero e lavoro penitenziario*; Cass. 28 agosto 2009, n. 19017, in *Lav. giur.*, 2010, pp. 20 ss., con commento di S. Spinelli, *Quale giudice per il detenuto lavoratore*; Cass. 26 agosto 2009, n. 18693, in *Guida dir.*, 2009, n. 38, p. 36; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309, in *Red. Giust. civ. Mass.*, 2009, 9, p. 1261; Cass. 23 marzo 2010, n. 6952, in *Riv. giur. lav.*, 2010, II, pp. 457 ss., con nota di F. Aiello, *Lo stato di soggezione del lavoratore recluso non fa decorrere la prescrizione in corso di rapporto*.

207 Il lavoro dei detenuti è uno degli ambiti speculativi dove maggiormente si corre il rischio, paventato da N. Bobbio, *Prefazione*, in L. Ferrajoli, *op. cit.*, p. VII, di incorrere nei «due vizi opposti della teoria senza controlli empirici e della pratica senza principi».